

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII, IX, X e XIV)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	37
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	46
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	47
AFFARI SOCIALI (XII)	»	54
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	59
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	65

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	66
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	72
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	73

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	3
Audizione dell'on. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla Giustizia	3
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero	3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 maggio 2022. – Presidenza della presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'on. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, e di rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera.

Audizione dell'on. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

Francesco Paolo SISTO, *Sottosegretario di Stato alla Giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gregorio FONTANA (FI), Roberto GIACHETTI, *presidente*, ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il sottosegretario Sisto per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Michele SCHIAVONE, *segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero*, Silvana MANGIONE e Mariano GAZZOLA *vice-segretari generali del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero*, svolgono da remoto una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il dottor Schiavone, la dottoressa Mangione e il dottor Gazzola per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	4
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

SEDE REFERENTE

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, comunica di avere conferito la funzione di relatrice per la IX Commissione alla deputata Elena Maccanti.

Avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato, che è stato anticipato nella

giornata di ieri ai componenti delle Commissioni ed è in distribuzione.

Riferisce che le relatrici propongono di adottare il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, a nome anche della relatrice per la IX Commissione, riferisce sinteticamente sul lavoro svolto dal comitato ristretto. Precisa che il comitato ha lavorato sui testi delle quattro proposte di legge (C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi) giungendo ad una proposta di testo unificato quale prima bozza condivisa di lavoro sul tema della tutela del diritto d'autore sulle reti elettroniche, che si riconferma di particolare delicatezza e importanza. Segnala che il comitato ristretto propone alle Commissioni un testo asciutto, composto da 8 articoli, che intende intervenire sugli eventi in diretta relativi a manifestazioni sportive, contenuti audiovisivi e multimediali, prevedendo a questo fine tempi di intervento molto più rapidi rispetto ad ora, ampliando a tal fine i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Avverte che si

è tenuto conto delle norme intervenute nel frattempo che hanno reso datati alcuni interventi previsti negli articolati, a proposito del diritto d'autore, e del *Digital Service Act*, risultato del trilogio in sede europea sulle piattaforme.

Passando a una sommaria descrizione dell'articolato, riferisce che l'articolo 1 reca i principi. L'articolo 2 prevede il potere di intervenire da parte dell'Autorità con una procedura semplificata in caso di reiterazione degli illeciti, con provvedimenti cautelari abbreviati adottati *inaudita altera parte*, che è un'estensione dei poteri dell'Autorità. L'articolo 3 precisa che il contrasto è anche alla pirateria cinematografica, audiovisiva ed editoriale. L'articolo 4, particolarmente legato alla sensibilità della Commissione cultura, prevede campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul tema del valore della proprietà intellettuale per contrastare l'abusivismo, anche come parte integrante dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale. L'articolo 5 prevede l'uso di strumenti finanziari quali la richiesta di informazioni agli istituti di credito per individuare i proventi degli illeciti. L'articolo 6 incrementa le sanzioni penali previste a fronte della responsabilità amministrativa degli enti. L'articolo 7 prevede la modifica del regolamento dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per adeguarlo alle disposizioni previste dal nuovo testo. L'articolo 8 dispone la

copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi, aumentando di un milione di euro l'entrata delle contribuzioni previste dalla legge n. 266 del 2005.

Conclude evidenziando che, a suo avviso, si tratta di un buon risultato, frutto di un onesto lavoro di mediazione a fronte di quella che si riconferma una grave problematica per tutta la filiera produttiva e distributiva il cui valore commerciale ed autoriale rischia di essere distrutto.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, ringrazia le relatrici per il prezioso lavoro di sintesi svolto.

Pone quindi in votazione la proposta di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal comitato ristretto.

Le Commissioni deliberano l'adozione del testo unificato come testo base (*vedi allegato*).

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 10 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dei principi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;

b) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto alla pirateria e alla contraffazione.

Art. 2.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio, e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi variazione del nome o della semplice declinazione o estensione (cd. *Top Level Domain*), consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato *inaudita altera parte*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. L'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato.

4. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e blocco dell’instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, che può consistere in una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità al sito *web* o ai servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell’Europol. Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità al sito *web* o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell’Autorità disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente, indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti tra-

smessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l’indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori abusivi.

Art. 3.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente esegue la fissazione, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, con le modalità stabilite dal comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

Art. 4.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. All’articolo 27, comma 1, lettera *h*), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole; « in accordo e in collaborazione con », sono aggiunte le seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria, »;

b) dopo le parole: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali » sono aggiunte

le seguenti: « , l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell’ambito delle iniziative di cui alla presente lettera, sono organizzate altresì campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quale parte dei programmi scolastici e dell’educazione alla cittadinanza digitale, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l’abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore. ».

Art. 5.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro sulle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« 2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi dell’illecito l’autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere, ai sensi dell’articolo 56 del codice di procedura penale, agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti ».

Art. 6.

(Sanzioni penali e responsabilità amministrativa degli enti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all’articolo 2 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 2 è punito

con la reclusione da tre mesi a un anno, in deroga all’articolo 650 del codice penale. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e, con riferimento alle sanzioni, quelle previste dall’articolo 25-novies del medesimo decreto legislativo.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’entità delle contribuzioni, di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo dell’1 per mille, è incrementata per un ammontare complessivo pari a 1 milione di euro. L’Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce il perimetro, i termini, l’entità e le modalità di versamento di detto contributo.

2. Le ulteriori amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Capo dell'Unità Analisi economica, Previsione, Ripresa della Direzione Generale Energia della Commissione europea, Miguel Gil Terte, in merito all'esame degli atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto « Fit for 55 » 9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 maggio 2022.

**Audizione, in videoconferenza, del Capo dell'Unità
Analisi economica, Previsione, Ripresa della Dire-**

**zione Generale Energia della Commissione europea,
Miguel Gil Terte, in merito all'esame degli atti
dell'Unione europea rientranti nel pacchetto « Fit for
55 ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle
11 alle 11.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Emendamenti C. 716 cost.-A	10
Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. Emendamenti C. 2238 cost.-A	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. Emendamenti C. 3437-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Relazione trasmessa dal Governo</i>)	17

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 maggio 2022.

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Emendamenti C. 716 cost.-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. Emendamenti C. 2238 cost.-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 12.15.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.

Emendamenti C. 3437-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

La Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 3437 e abb.-A, recante modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa che, facendo seguito alla richiesta avanzata in tal senso dal prescritto numero di componenti della Commissione, il Governo ha trasmesso una relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, sull'emendamento Ravetto 1.29 (*vedi allegato*), che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Informa inoltre che, su richiesta del gruppo Fratelli d'Italia, la seduta odierna si concluderà alle 14.25.

Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Ravetto 1.45.

Simona BORDONALI (LEGA) illustra l'emendamento Ravetto 1.45, di cui è cofirmataria, facendo notare come esso, tra l'altro, miri a prevedere che l'ingresso dello straniero, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, avvenga legalmente. Ritiene che tale elemento sia essenziale, facendo notare che il rispetto delle regole è necessario affinché, con la cittadinanza, vengano riconosciuti diritti ulteriori, peraltro limitati e specifici, rispetto a quelli fondamentali che già vengono garantiti a tutti, italiani e non.

Non comprende dunque le ragioni del parere contrario espresso dal relatore su tale proposta emendativa, osservando, peraltro, come il testo già faccia riferimento al concetto di legalità. Dopo aver dichiarato di ritenere inutile tale provvedimento, non sussistendo alcuna emergenza in materia di cittadinanza, atteso che l'Italia è ai primi posti come numero di cittadinanze concesse, fa presente che l'articolo 1 del provvedimento appaia poco chiaro, non prevedendo limiti precisi per il riconoscimento della cittadinanza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rispondendo alla deputata Bordonali, fa presente di avere espresso parere contrario sull'emendamento Ravetto 1.45, in quanto da lui ritenuto ultroneo e ridondante. Osserva, in proposito, come il testo già preveda che lo straniero risieda legalmente e senza interruzioni nel territorio italiano, precisando che, in base al decreto

del Presidente della Repubblica n. 572 del 1993, recante il Regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo per una precisazione, alla luce delle considerazioni svolte dal Presidente, ritiene che anche il testo in esame, all'articolo 1, così come formulato, potrebbe apparire ultroneo, considerata la normativa vigente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in risposta alla deputata Bordonali, rileva come l'articolo 1 del testo unificato già indichi chiaramente che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, il minore straniero deve aver risieduto legalmente in Italia: pertanto non appare necessario ripetere ulteriormente tale requisito.

Emanuele PRISCO (FDI), ritiene che l'emendamento Ravetto 1.45 non sia ultroneo, intervenendo a distinguere correttamente tra residenza legale e ingresso legale. Ritiene infatti necessario precisare che l'ingresso dello straniero, in vista della cittadinanza, deve avvenire legalmente, essendo presupposto essenziale della sua integrazione nel Paese, il rispetto di tali regole fondamentali. Osserva come il provvedimento in esame, invece, consenta agli stranieri di ottenere facilmente la cittadinanza, anche nel caso di ingresso irregolare nel nostro Paese degli stranieri, che saranno incentivati così a giungere in Italia illegalmente, in attesa di una successiva sanatoria, tanto cara ai partiti della sinistra.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore e dal Governo per motivare i pareri espressi sulle proposte emendative, continua dunque a non comprendere le ragioni di un orientamento non favorevole rispetto a proposte di modifica di buon senso.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), dopo aver osservato che sarebbe opportuno approfondire con attenzione la relazione presentata

dal Governo circa le motivazioni del parere espresso sull'emendamento 1.29, intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.45 fa notare come esso non possa essere ritenuto ultroneo, facendo riferimento all'ingresso dello straniero e non alla sua residenza.

Ritiene che sia invece inutile il provvedimento in esame, dal momento che la normativa vigente già garantisce pieni diritti ai minori stranieri, ribadendo la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi seriamente sulle specifiche problematiche che possono riguardare i minori, soprattutto in relazione all'adempimento delle pratiche burocratiche esistenti nel mondo della scuola. Fa presente che il suo gruppo ritiene che la cittadinanza debba essere il riconoscimento finale del percorso di integrazione e non il suo presupposto. Fa notare, in conclusione, come il provvedimento in esame non preveda alcuna seria verifica sull'effettiva integrazione del minore straniero, ritenendo sia illusorio pensare che la frequentazione di uno o più cicli scolastico possa garantirla, considerati i gravi problemi di cui è afflitta la scuola.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), con riferimento alle precisazioni rese dal relatore circa le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento 1.45, osserva come l'avverbio « legalmente » debba ritenersi equivalente all'avverbio « regolarmente », alla luce sia dei testi normativi in materia, in cui le due espressioni sono utilizzate con un significato analogo, sia della giurisprudenza. Cita, in particolare, l'ordinanza del tribunale di Roma del 18 gennaio 2021, nella quale si fa riferimento al concetto di legalità e regolarità dell'ingresso nel territorio nazionale, la pronuncia della sezione penale della Corte di cassazione del 3 luglio 2018 sul procurato ingresso illegale e la pronuncia del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 14 gennaio 2022 relativa all'accertamento del requisito della permanenza legale nel territorio nazionale per almeno dieci anni.

Rileva quindi come le obiezioni del relatore circa il carattere ultroneo della proposta emendativa in esame possano astrattamente essere plausibili, ma non tengano

conto della giurisprudenza in materia, dalla quale emerge come le nozioni di ingresso illegale e ingresso irregolare siano equivalenti.

Sottolinea come il parere contrario del relatore sulle proposte emendative sia pertanto presumibilmente fondato su motivazioni di merito, legittime a pari delle proposte emendative volte a rendere maggiormente stringente il requisito della frequenza dei cicli di istruzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, richiama le considerazioni precedentemente svolte, ricordando come, ai sensi del DPR n. 572 del 1993, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992, si considera legalmente residente nel territorio nazionale chi vi risieda avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti in materia di ingresso e di soggiorno. Ribadisce, pertanto, che l'aggiunta della parola « legalmente » prevista dall'emendamento Ravetto 1.45 è da ritenersi ultronea.

Laura BOLDRINI (PD), replicando alle precedenti considerazioni del deputato Prisco, rileva come i provvedimenti di sanatoria, vale a dire di regolarizzazione, siano stati adottati principalmente da Governi di destra.

Augusta MONTARULI (FDI) contesta le affermazioni della deputata Boldrini, giudicandole false, e ricorda la sanatoria introdotta con la cosiddetta « legge Turco-Napolitano ».

Laura BOLDRINI (PD) ribadisce come le sanatorie siano state adottate principalmente da Governi di destra, ricordando quella del 2002, prevista dalla cosiddetta « legge Bossi-Fini », e quella del 2009, promossa dall'allora Ministro dell'interno Maroni. Sottolinea come tali sanatorie abbiano riguardato un milione di persone che erano entrate irregolarmente nel territorio nazionale. Ritiene, al riguardo, che sia preferibile utilizzare l'espressione « ingressi irregolare » anziché « ingresso illegale ».

Sottolinea come l'ingresso irregolare non precluda, secondo la legislazione vigente, la

possibilità di richiedere la cittadinanza, rilevando, ad esempio, come coloro che hanno fruito delle regolarizzazioni non siano certo esclusi dalla possibilità di richiedere la cittadinanza, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, quale ad esempio la residenza per almeno dieci anni, nonostante siano entrati nel territorio nazionale in modo irregolare.

Ricorda come il meccanismo delineato dalla legge Bossi-Fini preveda una richiesta nominativa da parte del datore di lavoro, formulata prima che lo straniero abbia lasciato il proprio Paese di origine e come tale meccanismo sia di fatto inattuabile, in quanto il datore di lavoro dovrebbe assumere un dipendente senza neppure conoscerlo. Osserva come sia del tutto evidente che nessuno affiderebbe mai un compito delicato, quale ad esempio quello di prendersi cura dei propri figli, a una persona sconosciuta. Pertanto, nella prassi, il meccanismo previsto dalla legge Bossi-Fini è stato aggirato attraverso l'istaurazione di rapporti di lavoro in nero con persone che avevano fatto ingresso in Italia con visti turistici o per motivi di studio, le quali, dopo aver fruito della regolarizzazione, facevano rientro nel proprio Paese di origine per essere poi richiamate nominativamente. Osserva, dunque, come la legge Bossi-Fini non abbia certo favorito l'integrazione e come, al contrario, sia disfunzionale rispetto a tale obiettivo.

In tale contesto sottolinea come l'emendamento Ravetto 1.45 precluderebbe la possibilità di richiedere la cittadinanza a tutti coloro che si trovano in Italia avendovi fatto ingresso irregolarmente ed avendo successivamente fruito delle regolarizzazioni, vale a dire a circa il 90 per cento degli stranieri presenti nel nostro Paese.

Matteo MAURI (PD) rileva come il merito dell'emendamento 1.45, indipendentemente dagli aspetti formali, sui quali non si sofferma, contrasti con la tesi finora sostenuta dalla Lega, e in particolare dal deputato Iezzi, vale a dire quella per cui è necessario concentrarsi sull'accertamento dell'avvenuta integrazione dello straniero. Osserva, infatti, come la proposta emendativa faccia riferimento allo stato del minore

al momento del suo ingresso nel territorio nazionale, a prescindere dal fatto che il minore che richiede la cittadinanza abbia compiuto o meno un effettivo percorso di integrazione. Sottolinea quindi come le modalità di ingresso nel Paese non incidano in alcun modo sul livello di integrazione raggiunto dal minore, e rileva peraltro come la responsabilità di un eventuale ingresso irregolare non possa certo essere addebitata al minore stesso, specialmente nel caso in cui tale ingresso abbia avuto luogo nei primi anni di vita.

Invita pertanto i presentatori dell'emendamento a una riflessione, in quanto esso contraddice le tesi sostenute dal deputato Iezzi sull'importanza dell'integrazione, e sottolinea come negli ultimi anni, mentre alcune forze politiche si sono spese per facilitare l'integrazione, altre, incidendo sulle risorse destinate a tale scopo, si sono mosse nella direzione opposta.

Laura RAVETTO (LEGA) chiede l'accantonamento del suo emendamento 1.45, ritenendo necessaria una riflessione sul rapporto tra il testo in esame e la legislazione in materia di integrazione e tutela dei minori. Rileva, infatti, come il tema dell'integrazione dei minori sia del tutto diverso rispetto a quello della cittadinanza, la quale può essere riconosciuta soltanto previa verifica dell'effettiva integrazione e non costituisce di per sé un titolo per ritenere compiuta tale integrazione.

Ritiene che riconoscere la cittadinanza a chi è entrato illegalmente nel territorio nazionale costituirebbe un messaggio sbagliato e pericoloso e ribadisce come tale tema non abbia nulla a che vedere con la tutela dei minori, che è garantita a tutti attraverso una legislazione *ad hoc*.

Sottolinea inoltre come consentire il riconoscimento della cittadinanza a chi è entrato illegalmente nel Paese costituirebbe un messaggio pericoloso anche nei confronti degli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza con fatica e sacrificio, nel rispetto delle leggi. Rileva, peraltro, come nel caso di ingresso illegale, diverrebbe ardua la determinazione dell'effettivo tempo di permanenza nel territorio nazionale.

Si chiede quindi quali possano essere, nell'ottica di coloro che si oppongono alla proposta emendativa in esame, coloro che verrebbero penalizzati dalla specificazione dell'ingresso legale quale condizione per ottenere la cittadinanza, e ricorda al riguardo come un titolo di ingresso legale può ben essere costituito dal ricongiungimento familiare e come in materia vi sia un'interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza.

Ribadisce nuovamente come il tema della cittadinanza vada tenuto distinto dal tema della tutela dei minori, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza sanitaria, garantita, attraverso specifici strumenti normativi, a tutti i minori.

Matteo MAURI (PD) osserva come, già sulla base della vigente legge sulla cittadinanza, l'ingresso irregolare non precluda la possibilità di ottenere la cittadinanza e come, dunque, sotto questo profilo il provvedimento all'esame della Commissione non rechi alcuna innovazione. Rileva, infatti, come, ad esempio con la presentazione della domanda di protezione internazionale o in virtù dei vari provvedimenti di regolarizzazione adottati nel corso degli anni, chi ha fatto ingresso irregolare nel territorio nazionale possa comunque permanervi legalmente e, decorso il periodo richiesto dalla legge, richiedere la cittadinanza.

Rileva come la proposta emendativa 1.45 negherebbe la possibilità di ottenere la cittadinanza a coloro che siano entrati in Italia, da soli o con i genitori, in maniera irregolare, pur non potendo evidentemente, data la loro età, essere considerati responsabili di tale ingresso irregolare, e ribadisce come le modalità dell'ingresso nel territorio nazionale non abbiano nulla a che vedere con il livello di integrazione raggiunto al fine di ottenere la cittadinanza, ben potendo verificarsi il caso che non sia meritevole della concessione della cittadinanza chi sia entrato regolarmente nel territorio nazionale e che, viceversa, lo sia chi vi ha fatto ingresso irregolarmente ma abbia successivamente compiuto un percorso di integrazione.

Laura RAVETTO (LEGA) chiede nuovamente l'accantonamento del suo emendamento 1.45, in quanto nel corso dell'esame sono emerse talune problematiche riguardanti la formulazione del testo unificato al quale si riferisce la proposta emendativa e che interessano anche la normativa vigente in materia di cittadinanza citata dal relatore.

Si domanda quale sia la *ratio* di un intervento normativo che esclude il requisito dell'ingresso legale, ma preveda al contempo che il soggetto interessato all'acquisto della cittadinanza abbia risieduto legalmente e senza interruzioni nel Paese, ritenendo che, senza l'introduzione del requisito dell'ingresso legale nel Paese, la formulazione del testo unificato risulterebbe illogica. Sollecita quindi la Commissione ad approfondire ulteriormente la legislazione vigente, anche a beneficio della valutazione che tutti i gruppi dovranno fare sugli altri emendamenti.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.45, dopo aver ricordato i dati concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana negli ultimi dieci anni, ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'intervento normativo proposto. Considerando il numero di persone che acquistano la cittadinanza ogni anno, sottolinea come non sussistano ragioni effettive per rivedere la disciplina in materia di cui alla legge n. 91 del 1992. Ritiene, dunque, che i gruppi del centrosinistra stiano cercando di promuovere una riforma della legge vigente per meri motivi ideologici.

Richiama altresì l'esigenza di mantenere i requisiti per l'acquisto della cittadinanza e che quindi siano previste le opportune verifiche per controllare la sussistenza di tali requisiti ed evitare che l'acquisto della cittadinanza sia rivolto indistintamente a chiunque.

Concludendo il suo intervento, rileva come chi non è cittadino possa già godere di tutti i diritti ad eccezione del diritto di voto, rilevando quindi siano altre le priorità da tenere in considerazione prima di modificare la normativa vigente, come suggerito dal testo unificato.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) fa presente che l'emendamento Ravetto 1.45, introducendo il requisito dell'ingresso legale nel territorio nazionale, non possa essere considerato analogo a quanto previsto dalla disciplina vigente. Contrariamente alla posizione espressa dal relatore, ritiene quindi che l'emendamento Ravetto 1.45 non sia ultroneo, ma sia invece dotato di una portata normativa propria, ulteriore rispetto al requisito della residenza legale contemplato dal provvedimento in esame.

Replicando inoltre al deputato Mauri sulle risorse destinante all'integrazione ed alle eventuali riduzioni di tali risorse, che sarebbero state attuate dai cosiddetti decreti Salvini, considera queste affermazioni prive di ogni fondamento. Chiarisce infatti che la riduzione di quelle risorse non è imputabile all'allora Ministro Salvini, ma sarebbe avvenuta ad opera del successivo Governo di cui faceva parte il deputato Mauri in qualità di Viceministro. Rileva come le scelte compiute da quel Governo abbiano, tra l'altro, compromesso l'efficacia dei programmi di integrazione a cui quelle risorse erano finalizzate, in quanto questi tali risorse sono state utilizzate non a beneficio di chi permane in Italia ed intende acquisire la cittadinanza, ma a favore di chiunque entra nel nostro Paese, aumentando in tal modo gli stanziamenti per lo svolgimento dei corsi di integrazione svolti dalle realtà associative operanti in tale settore riconducibili all'area del centrosinistra, con finalità di carattere elettorale.

Rammenta come le misure proposte dalla Lega fossero invece indirizzate a chi avesse un effettivo interesse all'acquisto della cittadinanza italiana, mentre quelle promosse dai governi di centrosinistra avessero priorità e obiettivi di altro genere, come quelle di concedere a chiunque di vivere in Italia e di elargire risorse agli enti operanti in quel settore, osservando al riguardo come i dati dimostrino la fondatezza delle sue argomentazioni, in quanto solo una minima parte di chi frequenta tali corsi di integrazione chieda ed ottenga la cittadinanza.

Simona BORDONALI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'emendamento Ravetto 1.45, per consentire ulteriori occasioni di dibattito ai gruppi parlamentari alla luce della pluralità di punti di vista che sono emersi nella seduta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, non ritiene di accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Ravetto 1.45.

Edoardo ZIELLO (LEGA) sottolinea come, nel valutare il provvedimento in esame, la Commissione debba tenere conto anche delle norme in vigore nelle regioni, invitando a considerare l'emendamento Ravetto 1.45 non solo per la parte che fa riferimento all'ingresso legale nel territorio nazionale, ma anche per la parte che richiede la residenza « senza interruzioni ».

Nello specifico, fa notare come l'emendamento Ravetto 1.45 preveda uno dei requisiti che sono disciplinati nella normativa della regione Toscana per regolamentare le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica. Osserva quindi come la scelta compiuta dall'amministrazione regionale guidata dal Partito Democratico sia diversa rispetto alle posizioni assunte dai gruppi parlamentari, promotori della riforma della legge n. 91 del 1992, che si sono dichiarati contrari all'emendamento Ravetto 1.45. Rileva infatti come la Regione Toscana conceda un alloggio di edilizia pubblica solo a chi abbia residenza « esclusiva » e « ininterrotta » e come l'emendamento Ravetto 1.45 introduca un requisito analogo per l'acquisto della cittadinanza. Ritiene dunque incoerente l'approccio delle forze politiche che si oppongono all'emendamento Ravetto 1.45, ma hanno approvato norme analoghe a livello locale.

Sollecita pertanto il relatore ad accantonare l'emendamento Ravetto 1.45 per consentire ulteriori approfondimenti in merito.

Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ravetto 1.45, ritenendo necessario prevedere che l'ingresso del minore straniero, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, avvenga legalmente.

Dopo aver fatto notare che, altrimenti, si premierebbe ingiustamente chi non rispetta le regole, ritiene necessario elaborare un testo che contempli la previsione di effettivi requisiti di integrazione.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), associandosi a talune considerazioni svolte dal deputato Ziello, osserva come l'emendamento Ravetto 1.45, richiamando i concetti di residenza ininterrotta, si ponga in linea con un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, nonché con gli indirizzi ministeriali seguiti in materia.

Dopo aver osservato, peraltro, come, in materia di riconoscimento del diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica, il requisito della residenza ininterrotta, richiesto dall'emendamento in questione, sia già ampiamente previsto a livello locale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ravetto 1.45.

La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.45.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro).

RELAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO

In relazione all'emendamento Ravetto 1.29, che sostituisce il capoverso 2-*bis* della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, si esprime **parere contrario** in relazione ai seguenti aspetti:

Frequentato almeno due cicli d'istruzione secondo il sistema scolastico italiano

L'emendamento, ancorando il riconoscimento dello *status civitatis* alla « frequentazione », si presta a diversi sbocchi interpretativi.

Il nostro ordinamento prevede due cicli di istruzione (legge 28 marzo 2003, n. 53). Il **primo** dura 8 anni e ricomprende la scuola primaria (per alunni da 6 a 11 anni) e la scuola secondaria di primo grado (per alunni da 11 a 14 anni). Il **secondo** ciclo prevede due tipi di percorsi di durata variabile da 3 a 5 anni: la scuola secondaria di secondo grado (quinquennale per gli studenti da 14 a 19 anni) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale (di 3 o 4 anni), rivolti a coloro che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

Ciò posto, per come è formulata la proposta, non risulta chiaro se il requisito della « frequentazione » si realizzerebbe soltanto qualora lo straniero abbia completato integralmente i predetti cicli e quindi abbia frequentato la scuola italiana per 11 anni (fino a un massimo di 13 anni a seconda del percorso prescelto) oppure se possa trovare riconoscimento anche il periodo d'istruzione svolto nel paese di origine.

Questa duplice possibilità interpretativa comporta indubbe difficoltà applicative, ancor più se rapportata al dato oggettivo

dei 5 anni di frequenza nel territorio nazionale previsto dal testo base.

Almeno due cicli d'istruzione

Alla luce dell'attuale sistema d'istruzione, come sopra descritto, la proposta presenta due criticità.

In primo luogo, si realizzerebbe una compressione del diritto allo studio (art. 34 Cost.) e una discriminazione (art. 3 Cost.) tra coloro che hanno deciso di intraprendere il percorso di formazione professionale che si conclude a 17 o a 18 anni, a seconda dell'indirizzo scelto, e coloro che hanno optato invece per il liceo o l'istituto tecnico o l'istituto professionale, che concludono il percorso a 19 anni.

In questo ultimo caso, poi, e questa rappresenta la seconda criticità, il requisito si perfezionerebbe oltre la maggior età. Conseguentemente, al compimento della maggiore età (18 anni) potrebbero essere pienamente in possesso del requisito solo gli interessati che abbiano frequentato corsi di formazione triennale.

Un'ulteriore variabile scaturisce dalle procedure in tema di iscrizione scolastica.

Per gli stranieri la norma di riferimento è l'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

La norma attribuisce ai minori stranieri⁽¹⁾ presenti sul territorio nazionale il diritto dovere all'istruzione alla stessa stregua dei cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità in ordine al loro soggiorno: gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità sono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione e l'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Per decidere a quale classe iscrivere il minore straniero appena arrivato in Italia occorre tener presente una serie di fattori:

l'età anagrafica;

il livello di competenze nei saperi essenziali, anzitutto nella lingua italiana;

la scolarizzazione nel paese di origine.

Il collegio dei docenti ha il compito di attivare interventi iniziali di prima alfabetizzazione e/o di consolidamento delle competenze linguistiche, nonché formulare proposte al consiglio d'istituto per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, specifici interventi individualizzati o per gruppi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola, ad esempio, nella scuola secondaria di primo grado, è possibile utilizzare le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua straniera per l'apprendimento dell'italiano come lingua veicolare.

Quando manca del tutto la conoscenza della lingua italiana può essere valutato l'inserimento nella classe precedente rispetto a quelle anagrafica (articolo 45, comma 2, lettera *a*), allungando in tal modo la durata del ciclo di studi.

Può al compimento della maggiore età avanzare istanza di cittadinanza italiana

(1) La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgono del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47).

L'uso del verbo « può » ingenera confusione con i casi di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di concessione della cittadinanza da parte del Ministero dell'interno, di natura discrezionale. La collocazione della disposizione nell'articolo 4 presenterebbe, inoltre, un disallineamento rispetto al sistema normativo vigente, in quanto tale articolo disciplina i casi di riconoscimento di un diritto soggettivo ad opera dell'ufficiale di stato civile, organo a cui la legge non attribuisce alcuna valutazione discrezionale sul predetto riconoscimento.

Ingresso entro il decimo anno di età

L'abbassamento a 10 anni di età del termine entro cui il minore straniero deve aver fatto ingresso in Italia pone, sul piano applicativo, un ulteriore problema di coordinamento con le previsioni in materia di naturalizzazione. Tale condizione, unitamente a quella relativa al completamento dei due cicli di istruzione a 19 anni, configura un'ipotesi sovrapponibile, nel concreto, a quanto previsto dal citato articolo 9, comma 1, lett. *f*) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, ai fini della concessione della cittadinanza, richiede che lo straniero risieda legalmente sul territorio italiano da almeno 10 anni. Nel caso del minore che ha fatto ingresso ad esempio a 9 anni, il requisito del completamento degli studi a 19 anni e quello della residenza ininterrotta per 10 anni sarebbero coincidenti, con conseguente ambiguità applicativa.

Minore straniero nato in Italia

La proposta si applicherebbe anche al minore straniero nato in Italia, per il quale l'attuale comma 2 dell'articolo 4 prevede che, qualora abbia risieduto legalmente senza interruzioni sul territorio italiano, diviene cittadino al raggiungimento della maggiore età, a seguito di una mera dichiarazione da rendere all'ufficiale di stato civile entro un anno dalla suddetta data.

Laddove trovasse accoglimento l'emendamento in parola, infatti, resterebbe dubbia quale disposizione applicare nel caso dello straniero nato in Italia, che abbia

optato per la scuola secondaria di secondo grado e abbia raggiunto la maggiore età prima di completare il secondo ciclo scolastico.

Capoverso 2-ter

L'emendamento non interviene sul successivo capoverso 2-ter previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo base, il quale, qualora la proposta fosse accolta, si presenterebbe privo di coordinamento con le disposizioni contenute nel-

l'articolo 4 della legge n. 92 del 1991, così modificato.

In ragione di quanto argomentato, le disposizioni proposte potrebbero favorire diversificate incertezze applicative e situazioni di disparità di trattamento.

In relazione ai diversi profili evidenziati, appare evidente il rischio di un significativo incremento del contenzioso in materia, a cui il Ministero dell'interno dovrebbe far fronte con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI, di Giuseppe Libutti, avvocato esperto in diritto costituzionale, e di Alessandro Olivieri, avvocato penalista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spina recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili 20

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 20

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423, Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 21

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539, Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 22

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 24

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 26

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 maggio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI, di Giuseppe Libutti, avvocato esperto in diritto costituzionale, e di Alessandro Olivieri, avvocato penalista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spina recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423, Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, prima di procedere in qualità di relatore all'illustrazione del provvedimento, rammenta che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì, 12 maggio prossimo.

Ricorda quindi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Il Trattato, come si legge nella relazione illustrativa, ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Francia, nel quadro di riferimento europeo, attraverso un metodo e una prassi di consultazione, che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangano differenti. Frutto di un lungo e complesso impegno negoziale, il Trattato intende inoltre suggerire la rinnovata intesa tra Roma e Parigi, affermando nel contesto europeo una dimensione franco-italiana accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco e segnando un salto di qualità nelle relazioni bilaterali e la volontà di mantenere uno stretto raccordo sui principali argomenti della politica europea e internazionale.

Venendo al merito, segnala preliminarmente che il Trattato consta di dodici articoli, accompagnati da un allegato, recante il programma di lavoro, che precisa gli assi e i progetti di cooperazione che i due Paesi intendono attuare in applicazione dei principi posti dal Trattato e che potrà essere

emendato, come previsto dall'articolo 11.2 del Trattato.

Passando al contenuto del Trattato, segnala che l'articolo 1, in materia di affari esteri, reca l'impegno delle Parti a sviluppare il loro coordinamento, a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale e a consultarsi regolarmente, con l'obiettivo di stabilire posizioni comuni e di agire congiuntamente su tutte le decisioni che tocchino interessi comuni. All'articolo 2, in materia di sicurezza e di difesa, le Parti si impegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, contribuendo a salvaguardare la sicurezza comune europea e a rafforzare le capacità dell'Europa della Difesa, consolidando il pilastro europeo della NATO.

L'articolo 3 riguarda gli affari europei, in relazione ai quali le Parti si impegnano al rafforzamento delle istituzioni, alla difesa dei valori fondanti dell'Unione europea, alla promozione di una transizione verso un modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile.

L'articolo 4 reca gli impegni delle Parti nei settori delle politiche migratorie, della giustizia e degli affari interni. Segnala a tale proposito che le due Parti contraenti rafforzano la cooperazione bilaterale e a livello europeo nella lotta contro le minacce criminali transnazionali, particolarmente contro il terrorismo: in quest'ottica Italia e Francia valutano la possibilità di una partecipazione congiunta agli strumenti europei esistenti. Verrà altresì intensificata la cooperazione transfrontaliera tra le forze dell'ordine italiane e francesi mirando alla creazione di un'unità operativa mista capace di sostenere le forze dell'ordine nella gestione di grandi eventi e nel loro contributo alle missioni internazionali di polizia. Si prevede altresì di svolgere azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dell'ordine dei Paesi terzi interessati dalla minaccia terroristica o dall'espansione della criminalità organizzata. L'obiettivo è inoltre quello di rafforzare la cooperazione in materia di giustizia, in particolare per la protezione dei minori, la

lotta alla criminalità organizzata, incluse le attività ambientali illecite, nonché la cooperazione in materia penitenziaria. Per quanto concerne la collaborazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, Italia e Francia opereranno per un approfondimento di essa, nonché per una facilitazione dello scambio delle informazioni pertinenti. Verrà a tale scopo istituito un foro di consultazione regolare tra i rispettivi Ministeri della giustizia, che potrà anche formulare approcci condivisi sulle questioni europee nel settore giudiziario. Si prevede anche un programma di incontri regolari tra magistrati e operatori del diritto, nonché scambi di funzionari e magistrati e attività comuni di formazione. Sono inoltre previsti sforzi congiunti italo-francesi nella lotta contro i contenuti terroristici in rete, come anche contro l'incitamento all'odio e alla radicalizzazione. Le due Parti contraenti favoriranno il ricorso a mezzi operativi di sequestro e confisca nei casi di traffici illeciti di beni culturali e di criminalità ambientale. Regolari incontri tra le rispettive forze dell'ordine si svolgeranno al fine di analizzare le questioni di interesse comune e individuare buone prassi nell'applicazione degli strumenti di cooperazione di polizia. Anche in riferimento alle forze dell'ordine saranno favoriti gli scambi di agenti e funzionari e le attività di formazione comune.

L'articolo 5, relativo alla cooperazione economica, industriale e digitale, impegna le Parti a facilitare investimenti reciproci, intensificare le collaborazioni industriali bilaterali e approfondire la cooperazione in settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea.

L'articolo 6 comprende una serie di obiettivi riconducibili sia allo sviluppo sociale e inclusivo sia allo sviluppo sostenibile, mentre l'articolo 7 riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore spaziale, anche in un quadro europeo. Agli articoli 8 e 9, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale dei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione nelle relazioni bilaterali e nel progetto comune europeo, incoraggiano gli scambi all'interno della società civile e la

mobilità dei giovani, si impegnano a sostenere iniziative congiunte per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale e a intensificare la collaborazione nel campo dell'industria culturale e creativa.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. In esso le Parti s'impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi, coerenti con uno sviluppo sostenibile e con la coesione europea. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliere in materia di sanità e di interventi di soccorso. All'articolo 11 è delineato il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, che prevede un vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del Trattato e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse. L'articolo 12 reca quindi le disposizioni finali.

Quanto al disegno di legge di ratifica del Trattato, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

C. 3539, Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, prima di procedere in qualità di re-

latore all'illustrazione del provvedimento, rammenta che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 12 maggio prossimo.

Ricorda quindi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 (C. 3539 Governo).

L'accordo, che s'inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i paesi dell'est europeo, ha l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale. Si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Come evidenziato dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, fa presente che l'Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di 16 articoli, il primo dei quali contiene le definizioni, mentre l'articolo 2 individua il campo di applicazione per ciascuna delle due Parti. L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due Paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari mentre l'articolo 4 garantisce l'esportabilità – vale a dire il pagamento all'estero della prestazione – del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che ri-

entrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo. L'articolo 5 contiene le disposizioni procedurali relative alla presentazione delle domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni mentre l'articolo 6 stabilisce il principio della collaborazione amministrativa nel caso in cui siano necessari esami medici ai fini dell'applicazione della legislazione di una o di entrambe le Parti. L'articolo 7 stabilisce il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti e l'articolo 8 riguarda il recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia segnala che, ai sensi dell'articolo 9, ogni trattamento di dati personali, svolto dalle competenti istituzioni delle Parti, si effettuerà in conformità alle clausole contenute nell'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo. Tale allegato contiene in particolare le garanzie per la protezione dei dati personali, stabilendo in primo luogo che i dati personali saranno trasferiti tra le istituzioni al solo fine di perseguire l'accertamento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale previste dall'articolo 2 dell'Accordo e l'erogazione di tali prestazioni e che, con riguardo alla proporzionalità e qualità dei dati, l'istituzione trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle citate finalità. È stabilito inoltre che il trasferimento dei dati particolari e penali sia ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo. Oltre a fornire agli interessati un'informativa generale su identità e dati di contatto del titolare del trattamento, finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ulteriori eventuali destinatari nonché sui diritti degli interessati, ciascuna istituzione metterà in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Nell'allegato sono inoltre specificate le modalità per l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati, prevedendo che ciascuna istituzione adotti mi-

sure appropriate affinché su richiesta dell'interessato possa confermare se tratta o meno dati personale e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati e fornire informazioni sul loro trattamento, e identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra istituzione.

Sono, inoltre, previste clausole per la eventuale comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, la quale potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta dell'istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle clausole dell'allegato. Quanto alla durata di conservazione dei dati, è previsto che le istituzioni conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

Sono, infine, previste clausole in materia di tutela amministrativa e giudiziaria, garantendo il diritto dell'interessato a presentare reclamo ad un'autorità di controllo indipendente e ricorso all'autorità giudiziaria — in caso ritenga che non siano state rispettate le garanzie previste dall'allegato —, nonché in materia di vigilanza sulla corretta applicazione delle clausole che è assicurata da autorità di controllo indipendenti.

Quanto ai restanti articoli dell'Accordo, l'articolo 10 definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto; l'articolo 11 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: l'articolo 12 prevede lo scambio di informazioni tra le Parti in caso di modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Infine, gli articoli da 13 a 15 contengono le clausole finali dell'Accordo relative rispettivamente: alla soluzione delle controversie; alla durata dell'Accordo; alle sue modifiche ed integrazioni nonché alla clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 16 dispone in materia di entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autoriz-

zazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di giovedì 12 maggio prossimo.

In sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis, adottata come testo base, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, che prevede interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del provvedimento, che si compone di 9 articoli, fa presente che in questa sede si soffermerà principalmente ad illustrare i profili di interesse della Commissione Giustizia. La materia oggetto del testo in esame è attualmente disciplinata dalla legge n. 135 del 1990, adottata allo scopo di prevedere un programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS: il provvedimento in discussione sostituisce tale disciplina, che viene corrispondentemente abrogata all'articolo 9. In particolare, l'articolo 1, per contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura e per assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, autorizza l'attuazione di una serie di interventi, che

sono definiti nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, adottato con decreto del Ministro della salute. L'articolo 2 garantisce programmi di *screening* oncologici gratuiti per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV). In particolare, la disposizione prevede che con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dei programmi in oggetto. Sono, inoltre, promosse campagne di informazione sull'HPV anche favorendo l'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori. Mentre l'articolo 3, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, dispone che presso ogni regione e provincia autonoma è individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie, l'articolo 4 dispone in materia di personale, di formazione e di aggiornamento. L'articolo 5 affida al Ministero della salute e alle regioni il compito di assicurare che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV (comma 1). L'articolo, poi, riprende, per lo più, i contenuti dell'articolo 5 della citata legge n. 135 del 1990, in materia di accertamento della infezione da HIV salvo prevedere, ex novo, l'unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS e la possibilità, per le strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minorenne che abbia compiuto quattordici anni, senza necessità di autorizzazione dell' esercente la responsabilità genitoriale. In tal caso, l'eventuale comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la

presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo garantendo assistenza e sostegno psicologico per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento. L'articolo 6, sui divieti a carico dei datori di lavoro, investe profili di interesse della Commissione Giustizia e riprende, specificandone la portata, il divieto previsto dall'articolo 6 della legge n. 135 del 1990 per i datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività dei dipendenti o dei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro (comma 1). Inoltre, il comma 2 prevede che anche in caso di fasi preselettive e preassuntive, l'accertata infezione da HIV non possa costituire motivo di discriminazione, mentre il comma 3 vieta ai datori di lavoro, o a chi ne fa le veci, di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della *privacy*. Il comma 4 dispone che per le violazioni delle disposizioni dell'articolo in esame si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la violazione dell'articolo 5 della medesima legge n. 300 del 1970. In particolare, rammenta che il citato articolo 5 della legge n. 300 del 1970 vieta accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il divieto è rafforzato da quanto disposto dalla citata legge n. 135 del 1990. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. La violazione dell'articolo 5 è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Quando, per le condizioni economiche del reo, tale ammenda può presumersi inefficace anche se appli-

cata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente e l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, mentre l'articolo 8 reca disposizioni finanziarie. Ricorda, infine, che l'articolo 9 abroga la legge n. 135 del 1990, facendo salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di giovedì, 12 maggio prossimo. In sostituzione del relatore, onorevole Ferraresi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, del testo unificato delle proposte di leggi C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, come risultate dalle proposte emendative approvate in sede referente. A conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito, il provvedimento si compone di 10 articoli, il primo dei quali ne indica oggetto e finalità. Più

nel dettaglio, la proposta di legge reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, garantire la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore nonché monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto. L'articolo 2 disciplina il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale e sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate e all'agricoltura multifunzionale. Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala che tra gli interventi da finanziare figurano anche quelli volti a promuovere, in riferimento al lavoro femminile in agricoltura, reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza di genere, anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali. Inoltre, tra tali interventi vi sono anche quelli finalizzati a contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, con lo scopo di promuovere la creazione di imprese agricole condotte da donne. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al quale sono assegnate funzioni di monitoraggio, indagine ed elaborazione di misure. Tra l'altro l'Ufficio è tenuto a monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme

sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro. L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile. Quanto all'articolo 5, esso reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere nell'accesso alle cariche in società controllate da pubbliche amministrazioni e consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura;

l'articolo 7 interviene in materia di disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura; l'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. Infine, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Commissione Affari esteri della <i>Assemblée Nationale</i> francese, Onorevole Jean-Louis Bourlanges, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	28
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Onorevole Tiny Kox	28
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 maggio 2022.

Audizione del Presidente della Commissione Affari esteri della *Assemblée Nationale* francese, Onorevole Jean-Louis Bourlanges, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 maggio 2022.

Audizione del Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Onorevole Tiny Kox.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	29
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame rinvio</i>)	30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2298 ed abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca modifiche al codice penale,

al codice di procedura penale e alla legge n. 62 del 2011, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante Disposizioni in materia di istituti di custodia attenuata per detenute madri, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la nuova formulazione della disciplina in questione non sembra introdurre innovazioni, rispetto alla vigente normativa, in grado di incidere in modo sostanziale sul fabbisogno di strutture a custodia attenuata, richiesto in linea di principio per l'attuazione delle previsioni in esame. In proposito appare peraltro necessario acquisire la valutazione del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante Rinvio obbligatorio e facoltativo della pena per le condannate madri, e l'articolo 3, recante Modifiche all'ordinamento penitenziario, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 4, recante Disposizioni in materia di case famiglia

protette, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti di maggiore spesa, non espressamente indicati dal testo, relativi alla previsione di convenzioni obbligatorie – anziché facoltative, come previsto a legislazione vigente – tra Ministero della giustizia ed enti locali finalizzate all'individuazione di strutture da utilizzare come case famiglia protette, nonché all'attribuzione ai comuni del compito di riconvertire e utilizzare come case famiglia protette immobili, in via prioritaria, di proprietà comunale utilizzando i fondi disponibili (comma 1, capoverso comma 2). Agli enti locali è assegnato, altresì, il compito di realizzare interventi di reinserimento sociale delle donne al termine di una pena detentiva (comma 1, capoverso comma 2-bis). Al riguardo, ritiene che andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi che consentano una stima dell'impatto finanziario dei predetti adempimenti nonché indicazioni riferite alle risorse con cui farvi fronte. In particolare, il comma 2, con riguardo agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette, dispone che si provveda a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende; evidenzia, in proposito, che tale copertura è posta a fronte di un onere non determinato nell'ammontare, laddove l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 dispone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. In esito alla predetta quantificazione, ritiene che andrebbe altresì verificata la disponibilità delle relative risorse rispetto alle nuove finalità di spesa introdotte dalla norma, al netto di quelle già impegnate o già destinate ad altre attività programmate a normativa vigente, nonché la loro idoneità a coprire oneri che sembrano assumere carattere certo e la cui proiezione nel tempo appare determinata in ragione delle relative esigenze.

In ragione dei profili di criticità testé evidenziati, rileva pertanto la necessità di

acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la richiesta formulata dal presidente.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2022.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE evidenzia che non sono state ancora risolte le rilevanti criticità dal punto di vista finanziario relative al provvedimento. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta, al fine di consentire la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento che possa essere positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Roberto PELLA (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, chiede al Governo di garantire tempi certi per la risoluzione delle criticità riscontrate in merito al provvedimento e per la predisposizione della relativa relazione tecnica. In proposito, auspica che la Commissione bilancio possa esprimere entro la prossima settimana il proprio parere sul provvedimento, che, anche a nome del suo gruppo, ritiene prioritario.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel raccogliere le sollecitazioni espresse dal deputato Pella, ricorda che il provvedimento è già calendarizzato in Assemblea nella settimana in corso. Nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 32

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte. C. 2942 Colmellere e C. 3564 Mollicone (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3564 Mollicone*) 34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), *relatore*, ricorda che il disegno di legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione concerne la ratifica del Trattato italo-francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, concluso a Roma il 26 novembre scorso.

Riferisce che il Trattato, detto anche « Trattato del Quirinale », consta di un preambolo e di 12 articoli la cui portata, come normalmente si riscontra negli accordi quadro, è alquanto ampia. Nel preambolo – che contiene il riconoscimento del comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea – si riaffermano i valori di pace e sicurezza, rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali di democrazia, eguaglianza e Stato di diritto sui quali si basa una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere e si afferma l'impegno comune a promuovere tali valori e principi contro tutti i tipi di minaccia, anche rafforzando la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica. Si ribadisce inoltre la volontà dei due Paesi di combattere il cambiamento climatico e preservare la biodiversità.

Per quanto concerne l'articolato, segnala che le disposizioni di interesse della

Commissione sono contenute negli articoli 7, 8 e 9 del Trattato.

L'articolo 7 concerne la cooperazione nel campo dello spazio. La cooperazione bilaterale si collocherà in particolare nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea.

Nell'articolo 8 sull'istruzione, formazione, ricerca e innovazione, le Parti riconoscono a tali settori un ruolo fondamentale nelle relazioni bilaterali e nel comune progetto europeo, impegnandosi a favorire la mobilità tra Italia e Francia in tutti questi settori, specialmente attraverso il programma europeo Erasmus+ (comma 1). Ai sensi del comma 2, al fine di favorire il reciproco apprendimento delle rispettive lingue e la loro diffusione le Parti realizzano azioni di promozione linguistica anche mediante il sostegno all'insegnamento della lingua italiana in Francia e della lingua francese in Italia. Pertanto particolare attenzione verrà prestata alla formazione ed alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendano dedicarsi all'insegnamento. Per quanto concerne i sistemi di istruzione italiano e francese, le Parti finalizzano la cooperazione in tali campi alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione, incoraggiando la mobilità giovanile specialmente per la formazione professionale, in un'ottica di apprendimento permanente. Italia e Francia si impegnano inoltre per una educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale con specifici programmi di cooperazione bilaterale (comma 3). Per quanto poi concerne l'istruzione superiore, Italia e Francia finalizzano anche in questo settore la loro collaborazione alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore: in questo quadro spicca la collaborazione interuniversitaria, con un dialogo strutturato tra i competenti organismi italiano e francese e la collaborazione mediante l'Università italo-francese. È previsto lo svolgimento di un incontro a cadenza biennale tra i Ministeri responsabili per l'istruzione superiore, con la partecipazione degli attori universitari principali, che saranno coinvolti anche nella partecipazione al progetto delle Università europee. I programmi di

scambio di studenti e personale accademico in ogni settore saranno favoriti, come anche i doppi titoli, i titoli congiunti e i dottorati in co-tutela (comma 4). Il comma 5 concerne l'incremento di attrattività dell'Unione europea nel campo della ricerca, con una piena utilizzazione di quanto offerto dal programma quadro *Horizon Europe* e l'incremento allo sviluppo della mobilità dei ricercatori. Anche in questo campo si darà una dimensione istituzionale alla collaborazione, con un incontro interministeriale biennale al quale parteciperanno attori universitari ed altri attori pubblici e privati del settore della ricerca e dell'innovazione.

L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile e in esso i due Stati s'impegnano a promuovere la vicinanza dei loro popoli e il comune sentimento di appartenenza europea mediante gli scambi all'interno della società civile e la mobilità dei giovani, specialmente all'interno di programmi europei – tra cui si cita la Strategia europea per la gioventù e il Dialogo strutturato europeo. Tali iniziative saranno coordinate all'interno della Commissione mista prevista dall'Accordo culturale bilaterale italo-francese del 1949. Verrà inoltre organizzato un Consiglio francoitaliano della gioventù a margine della suddetta Commissione mista. Sarà anche istituito un Programma di volontariato italo-francese (Servizio civile italo-francese), sulla base di una cooperazione tra gli enti governativi incaricati dei rispettivi programmi nazionali. Il Servizio civile italo-francese potrà essere eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà (comma 1). Verrà inoltre (comma 2) rafforzata la cooperazione tra istituzioni culturali e artisti dei due Paesi, anche mediante scambi di esperienze, mobilità delle persone e formazione. In base al comma 3 le Parti sostengono iniziative congiunte per proteggere e valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale, tanto a livello europeo quanto a livello internazionale. Verrà poi favorito il ricorso ai programmi, meccanismi e fondi speciali dell'Unione europea finalizzati a fronteggiare le calamità naturali e i disastri

che colpiscono il patrimonio culturale. Italia e Francia favoriranno altresì l'azione in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l'attuazione della risoluzione 2347 del 2017 sulla protezione del patrimonio culturale nel corso di conflitti, con particolare sostegno all'azione dell'UNESCO in questo campo. La collaborazione tra Italia e Francia si estenderà agli ambiti dell'industria culturale e creativa, accompagnando altresì l'evoluzione digitale del settore: verranno facilitate le coproduzioni di opere culturali, in particolare cinematografiche, audiovisive e sceniche, nonché la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma comune. Saranno altresì facilitate le collaborazioni nei settori del design, dell'architettura e della moda, partecipando alle principali manifestazioni di livello internazionale. Anche la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue riceverà impulso. I Ministri competenti nei due paesi per la cultura e la gioventù avviano consultazioni annuali per individuare progetti di comune interesse e curarne i seguiti. Le Parti si impegnano altresì a convocare annualmente la Commissione mista prevista dall'articolo 10 dell'Accordo culturale italo-francese del 1949.

Quanto agli altri articoli del trattato, riferisce che l'articolo 1 concerne la cooperazione franco-italiana in materia di affari esteri.

L'articolo 2 è dedicato alle questioni di sicurezza e difesa.

L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di affari europei.

L'articolo 4 concerne le politiche migratorie, nonché i settori della giustizia e degli affari Interni.

L'articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale.

L'articolo 6 si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera.

L'articolo 11 introduce disposizioni assai rilevanti inerenti il sistema istituzionale della nuova cooperazione tra Roma e Parigi.

L'articolo 12, infine, contiene le disposizioni finali relative al Trattato del Quiri-

nale che avrà durata indeterminata, ma ciascuna delle due Parti potrà denunciarlo per via diplomatica, e con effetto sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia.

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Al testo del Trattato è allegato il programma di lavoro italo-francese.

Sottolineata la ricchezza di contenuti del Trattato che, a suo avviso, oltre ad essere rivolto con attenzione al futuro, pone ottime condizioni per un buon lavoro e una proficua collaborazione tra i due Paesi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte.

C. 2942 Colmellere e C. 3564 Mollicone.

(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento della proposta di legge C. 3564 Mollicone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3564 Mollicone, recante « Istituzione della Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova e disposizioni

per la celebrazione del secondo centenario della morte dello scultore ». Trattandosi di una proposta di legge vertente su materia identica a quella della proposta in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Invita, quindi, la relatrice, on. Colmellere, a illustrare la proposta di legge da ultimo abbinata.

Angela COLMELLERE (LEGA), *relatrice*, riferisce che la proposta è composta da 5 articoli. L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento individuate nella promozione di iniziative celebrative volte a ricordare la figura di Antonio Canova e della conoscenza dell'arte, soprattutto tra i giovani.

L'articolo 2 istituisce la Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova, da celebrarsi il 13 ottobre di ogni anno, attraverso lo svolgimento di diverse attività culturali che vengono elencate nell'articolo 3. Si tratta, in linea generale, di spettacoli, cerimonie, convegni incontri pubblici – promossi da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni – finalizzati alla celebrazione di Antonio Canova e alla promozione della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Si specifica che le attività celebrative siano svolte, in particolare, in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e in tutte le scuole. A tale fine si prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni della figura e dell'opera di Antonio Canova – composto da 11 membri – per il quale viene previsto un contributo pluriennale, pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022 da ripartire con decreto del Ministro della cultura cui spetta la nomina dei membri del Comitato. Sono membri di diritto i sindaci dei comuni di Roma, Venezia, Treviso, Bassano del Grappa e Positano. Il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura cui devono essere inviati periodici rendiconti sull'utilizzo del contributo.

In proposito, ricorda che nel decreto del Ministro della cultura del 23 dicembre 2021, recante il riparto dei fondi assegnati ai Comitati Nazionali e alle Edizioni Nazionali per l'anno 2021, tra i comitati nazio-

nali di nuova istituzione è stato incluso il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario dalla morte di Antonio Canova, al quale è stato assegnato un contributo di euro 157.256. Il Comitato è stato quindi istituito con il decreto n. 68 del Ministro della cultura del 24 febbraio 2022.

L'articolo 4 prevede ulteriori iniziative per le celebrazioni di Antonio Canova. Tra queste, è prevista l'indizione annuale di un concorso di idee sulla figura e l'opera di Antonio Canova attraverso la produzione di film, documentari, film di animazione, serie o altro strumento audiovisivo, per i quali in presenza di specifici requisiti è previsto il riconoscimento di interesse culturale da parte della Commissione per la cinematografia che può deliberare, altresì, l'attribuzione del relativo contributo al progetto riconosciuto di interesse culturale. È prevista, inoltre, la promozione da parte del Ministero della cultura delle esposizioni delle opere di Antonio Canova nonché di ogni forma di divulgazione, sia tradizionale sia digitale, delle manifestazioni celebrative dedicate alla sua figura, oltre al sostegno dei luoghi legati alla sua vita.

L'articolo 5 stabilisce che all'onere di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, derivante dall'attuazione della proposta di legge, si provvede a carico del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Federico MOLLICONE (FDI), sottolinea che il suo gruppo condivide e sostiene la proposta di legge presentata dalla collega Colmellere, evidenzia come il testo della proposta a sua firma intenda completarne il disegno normativo. Con riferimento alle attività celebrative da promuovere in occasione della Giornata nazionale da dedicare ad Antonio Canova, richiama in particolare le disposizioni relative alla promozione delle suddette attività in strutture sanitarie, case di cura e istituti penitenziari e al coinvolgimento del circuito associazionistico. Sottolinea quindi che la complementarietà della proposta a sua firma risiede soprattutto nel lanciare lo sguardo oltre l'anniversario, istituendo una Giornata dedicata in omaggio allo scultore di grande spessore artistico che fu uno dei padri fondatori della mo-

derna musealizzazione contemporanea e della tutela del patrimonio artistico: ricorda, in proposito, che salvò e recuperò centinaia di opere italiane. Ritiene dunque doveroso che venga omaggiato, al pari di tanti altri artisti, con una giornata ricorrente annualmente, durante la quale si attivino attività di valorizzazione della sua figura.

Sottolineata quindi l'esiguità del contributo assegnato al comitato già istituito,

ribadisce l'opportunità di un finanziamento più cospicuo, in analogia a quanto previsto per altri comitati.

Conclude auspicando l'adozione di un testo unificato delle due proposte.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08017 Pellicani: Tempi, risorse e modalità di realizzazione, da parte di Autovia Padana Spa, del casello di Castelvetro, del raccordo autostradale con la strada statale Padana inferiore e del completamento della bretella tra le strade statali 10 e 234	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	40
5-08018 Foti: Iniziative per permettere ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione di far fronte all'incremento dei costi delle materie prime	38
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	41
5-08019 Daga: Tempi e modalità di predisposizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico	38
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	43
5-08020 Dara: Tempi per la messa in sicurezza da parte di Anas della strada Asolana in Lombardia	38
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	44
5-08052 Plangger: Iniziative volte alla manutenzione delle autostrade gestite dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) e alla conseguente sospensione temporanea dei pedaggi per il periodo interessato dai lavori	38
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	45

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A/R Foti	39
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 12.35.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicu-

rata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-08017 Pellicani: Tempi, risorse e modalità di realizzazione, da parte di Autovia Padana Spa, del casello di Castelvetro, del raccordo autostradale con

la strada statale Padana inferiore e del completamento della bretella tra le strade statali 10 e 234.

Luciano PIZZETTI (PD), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il viceministro per la risposta, che contiene alcune informazioni rilevanti e non ancora note, e dalla quale si intende che si è in attesa che la società Autovie padane comunichi quali siano le proprie intenzioni. Rileva l'opportunità che anche il Governo renda noto il proprio orientamento e si riserva, in ogni caso, di chiedere lo svolgimento presso la Commissione competente di un'audizione della citata società.

5-08018 Foti: Iniziative per permettere ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione di far fronte all'incremento dei costi delle materie prime.

Rachele SILVESTRI (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rachele SILVESTRI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta resa dal viceministro, che ringrazia.

5-08019 Daga: Tempi e modalità di predisposizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S), replicando, concorda sulla criticità costituita dalla drammatica situazione delle dighe, come evidenziato dalla risposta resa dal viceministro, che ringrazia. Le risorse stanziare per la soluzione del cronico problema della siccità generata dai cambiamenti climatici, pari a 2 miliardi di euro per 15 anni, sono esigue e altrettanto insufficienti sono le risorse stanziare nel PNRR allo scopo. Auspica che vi sia quindi un maggiore impegno del Governo sul finanziamento del Fondo per gli interventi infrastrutturali nel settore idrico, che finalmente è gestito da un unico Ministero, circostanza che potrà auspicabilmente evitare quei ritardi e malfunzionamenti prima imputabili alla presenza di più soggetti responsabili. Le crisi idriche sono ormai una costante e sono pertanto necessarie maggiori risorse da destinare al Piano oggetto dell'interrogazione, in modo da risolvere i problemi presenti su tutto il territorio nazionale.

5-08020 Dara: Tempi per la messa in sicurezza da parte di Anas della strada Asolana in Lombardia.

Andrea DARA (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08052 Plangger: Iniziative volte alla manutenzione delle autostrade gestite dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) e alla conseguente sospensione temporanea dei pedaggi per il periodo interessato dai lavori.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando con forza lo stato di criticità delle autostrade siciliane

dovuta ai perduranti cantieri. Cita ad esempio la disastrosa viabilità sui 27 viadotti che collegano Milazzo all'aeroporto di Catania e si domanda perché non vengano adottati meccanismi analoghi al cosiddetto *cash back* attivo sul territorio continentale italiano.

Il Viceministro Alessandro MORELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal viceministro Morelli, che ringrazia. Accoglie favorevolmente la notizia che nell'ultimo decennio non sia stato consentito alcun aumento dei pedaggi, in ragione delle criticità presenti sulle autostrade siciliane. Si riserva, in ogni caso, di verificare successivamente l'esito dell'approfondimento che il Ministero intende svolgere con riguardo alle tematiche

esposte nel proprio atto di sindacato ispettivo.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 maggio 2022.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1059-A/R Foti.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-08017 Pellicani: Tempi, risorse e modalità di realizzazione, da parte di Autovia Padana Spa, del casello di Castelvetro, del raccordo autostradale con la strada statale Padana inferiore e del completamento della bretella tra le strade statali 10 e 234.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla realizzazione del progetto « Nuovo Casello di Castelvetro, raccordo autostradale con la SS10 Padana Inferiore e completamento della Bretella tra la SS10 e la SS234 » rappresento quanto segue.

La società Autovia Padana, in forza della convenzione unica sottoscritta in data 31 maggio 2017 e divenuta efficace il 1° marzo 2018, è concessionaria per la gestione dell'Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda.

Fra gli investimenti oggetto della concessione vi sono anche gli interventi di cui al progetto in argomento.

In base alla convenzione, l'impegno della società concessionaria alla realizzazione di detti interventi è subordinato al reperimento dei relativi finanziamenti entro la data di scadenza del primo periodo regolatorio fissata al 31 dicembre 2022, secondo gli importi e le condizioni indicate nel Piano economico-finanziario.

Entro quest'anno la concessionaria dovrà quindi comunicare l'effettivo reperimento dei necessari finanziamenti.

L'importo dell'investimento ammonta a circa 350 milioni di euro, da realizzare in attuazione della progettazione esecutiva di un primo lotto (da attacco sulla SP588 a svincolo su SP10R) e mediante lo sviluppo della progettazione definitiva della parte rimanente dell'intervento (da SP10R a fine raccordo).

In considerazione dell'avvenuta scadenza delle autorizzazioni relative a detti livelli progettuali, la società concessionaria ha avviato un aggiornamento di tali progetti, necessario per l'ottenimento delle nuove autorizzazioni.

In tale contesto, si inseriscono le comunicazioni inviate ai proprietari di alcune aree, finalizzate ad effettuare gli accessi e i sopralluoghi strumentali all'aggiornamento in corso.

ALLEGATO 2

5-08018 Foti: Iniziative per permettere ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione di far fronte all'incremento dei costi delle materie prime.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle misure che il Governo intende adottare per fare fronte agli incrementi dei costi delle materie così da consentire anche ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate, rappresento che si è già intervenuti con diverse misure normative sull'eccezionale aumento dei prezzi.

In particolare, l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di riconoscere alle imprese aggiudicatrici i maggiori costi derivanti dall'incremento dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni del primo semestre 2021, come individuati da apposito decreto ministeriale.

A tale fine, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare nei limiti del 50 per cento le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziata annualmente, le somme derivanti da ribassi d'asta e quelle ancora disponibili relative ad altri interventi ultimati.

Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono anche accedere ad un fondo istituito presso il MIMS, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, incrementata di ulteriori 100 milioni di euro dall'ultima legge di bilancio per la compensazione dei maggiori costi per le lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2021.

Con il decreto-legge n. 17 del 2022, il meccanismo compensativo è stato esteso al primo semestre 2022 ed è stato previsto un contestuale incremento della dotazione del fondo di 150 milioni di euro. A detto im-

porto si aggiungono gli ulteriori 120 milioni di euro stanziati con il decreto-legge n. 21 del 2022.

Quanto ai nuovi appalti, il decreto-legge n. 4 del 2022 ha previsto l'obbligo di inserimento nei bandi di gara delle clausole di revisione prezzi (meramente facoltativa secondo il vigente codice dei contratti pubblici) ed un meccanismo compensativo di maggiore favore per le imprese, fondato su una nuova metodologia di calcolo delle variazioni (in corso di predisposizione) e di aggregazione delle informazioni. In particolare, è stata ridotta dal 10 per cento al 5 per cento la variazione percentuale annuale dei costi dei materiali, a carico dell'impresa, ed è stata aumentata dal 50 per cento all'80 per cento la copertura dei costi aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Per garantire la realizzazione delle opere del PNRR e del PNC, sono stati stanziati complessivi 280 milioni di euro, quali risorse aggiuntive per il riconoscimento da parte delle stazioni appaltanti dei maggiori costi.

Il 2 maggio scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto-legge energia che ha previsto ulteriori misure a sostegno delle imprese in maniera tale che possano continuare a lavorare, mantenendo aperti i cantieri e occupando persone.

In sintesi, per far fronte all'aumento dei materiali e dei costi dei prodotti energetici, viene consentito alle stazioni appaltanti di remunerare le lavorazioni effettuate nell'anno 2022 non già sulla base dei prezzi contrattualmente pattuiti, bensì applicando il valore dei prezzi che devono essere aggiornati entro il 31 luglio 2022 secondo le

linee guida in corso di adozione da parte del MIMS.

Nelle more dell'aggiornamento, si prevede l'applicazione, salvo conguaglio, a dette lavorazioni dei valori dei prezzi al 31 dicembre 2021 maggiorati fino al 20 per cento.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi parametri verranno riconosciuti agli operatori economici nella misura del 90 per cento.

Per fare fronte a detti maggiori oneri, è stato autorizzato l'impiego dei fondi già a disposizione delle stazioni appaltanti e previsto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2022, ripartito tra due fondi differenti: uno

destinato alle opere PNRR, PNC ovvero affidati ai Commissari straordinari nominali ai sensi del cosiddetto decreto sbloccacantieri e uno destinato alle altre opere.

Al contempo, in relazione alle nuove procedure di gara e in considerazione dei maggiori oneri derivanti dai prezzi di riferimento aggiornati, è stata prevista l'istituzione di un fondo pluriennale per la copertura dei maggiori costi relativi alle opere PNRR, PNC, alle opere commissariate, alle opere del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, alle opere delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nonché alle opere relative ai Giochi del Mediterraneo del 2026.

ALLEGATO 3

5-08019 Daga: Tempi e modalità di predisposizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio innanzitutto gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione sul tema delle infrastrutture idriche, materia a me delegata e troppo spesso ingiustamente posta in secondo piano.

In relazione allo stato di avanzamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, evidenzio che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esercita il ruolo di coordinamento strategico nella programmazione di interventi infrastrutturali relativi all'approvvigionamento idrico primario, nel suo complesso e per tutti i settori.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, nella Missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica », la Componente 4 Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, con l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne marittime.

In questa cornice il MIMS è stato coinvolto sia nell'attuazione di una riforma di Semplificazione normativa e rafforzamento della *governance* per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico, che nella programmazione di due linee d'investimento: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Nello specifico, il decreto-legge n. 121 del 2021, ha istituito il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, da realizzare con il coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione per

Energia Reti e Ambiente, del MiTE, del Ministero delle politiche agricole, del Ministero della cultura e del MEF.

Il nuovo Piano sostituisce e unifica in un unico strumento programmatico e di pianificazione le sezioni « Invasi » e « Acquedotti » del previgente Piano nazionale degli interventi per il settore idrico, e sarà attuato dal Ministero per stralci successivi, in funzione delle risorse finanziarie progressivamente disponibili.

Il Ministero ha già predisposto il decreto ministeriale – sul quale dovrà essere acquisito il concerto delle altre Amministrazioni competenti – che definisce le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale.

Quanto all'attuazione del primo Investimento, con il decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 sono stati individuati gli investimenti in infrastrutture idriche primarie con finanziamento assentito pari a 2 miliardi di euro.

In merito all'attuazione del secondo Investimento, in data 9 marzo 2022 è stato pubblicato specifico Avviso pubblico relativo alla « Presentazione di proposte di intervento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti da finanziare nell'ambito del PNRR » per un ammontare complessivo di risorse pari a 900 milioni di euro.

La dotazione finanziaria del Piano in argomento, inizialmente di 100 milioni di euro per 10 anni, è stata progressivamente incrementata, da ultimo con la legge di bilancio 2022, ed è attualmente di circa 2 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2018 e il 2033.

ALLEGATO 4

5-08020 Dara: Tempi per la messa in sicurezza da parte di Anas della strada Asolana in Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento agli interventi di manutenzione lungo la SS 343 Asolana, in particolare nel tratto tra Acquafredda e Asola, la società ANAS informa che, con la sottoscrizione in data 28 aprile 2021 dei verbali di consegna, si è concluso l'iter per il trasferimento ad ANAS delle strade regionali della Lombardia, compresa la strada provinciale 343, ora strada statale 343.

Al fine di pianificarne gli interventi di manutenzione ricorrente e programmata, ANAS ha effettuato la mappatura approfondita dello stato dell'infrastruttura in argomento e ha quindi avviato gli interventi di manutenzione del verde, di pronto intervento e i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione nelle province di Brescia e Mantova.

In particolare, nel tratto stradale tra Acquafredda e Asola sono stati realizzati circa 4,5 chilometri di pavimentazione.

Sono in programma ulteriori interventi di stesura di conglomerato, per una lunghezza complessiva di circa 5 km, da realizzare in tratti saltuari della SS 343 entro la prossima stagione estiva, quando le condizioni meteorologiche consentiranno una migliore resa delle lavorazioni.

Infine, la società ANAS ha comunicato di aver avviato la pianificazione di diversi interventi finalizzati alla riqualificazione, anche in termini di incremento degli standard di sicurezza, dell'arteria stradale in argomento.

ALLEGATO 5

5-08052 Plangger: Iniziative volte alla manutenzione delle autostrade gestite dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) e alla conseguente sospensione temporanea dei pedaggi per il periodo interessato dai lavori.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla gestione e alla sicurezza delle tratte autostradali gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane rappresento quanto segue.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane è concessionario per la costruzione e gestione delle tratte autostradali della A20 tra Messina e Palermo e della A18 tra Messina e Catania e tra Siracusa e Rosolini, per un totale di circa 298 km, in forza della Convenzione stipulata il 27 novembre 2000 e con scadenza fissata al 31 dicembre 2030.

All'esito delle verifiche sul rapporto concessorio in essere, il Ministero ha attivato, oltre ai procedimenti di contestazione citati dagli onorevoli interroganti, anche ulteriori contestazioni negli anni 2018, 2019 e 2020, tutte confluite nell'atto di diffida e messa in mora del 30 giugno 2021.

Con tale ultimo atto è stata, tra l'altro, evidenziata al Concessionario la necessità di procedere all'aggiornamento della Convenzione di concessione con un nuovo Piano economico finanziario che recepisca anche il nuovo regime tariffario previsto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con delibera n. 16 del 2019.

A tale riguardo, il Concessionario ha rappresentato che è in fase conclusiva la proposta di aggiornamento elaborata in conformità a detto regime tariffario, nonché

alla sua sopravvenuta mutata natura giuridica.

Il Concessionario, infatti, si sta trasformando da Consorzio in ente pubblico economico in attuazione delle previsioni di cui alla legge della Regione Siciliana n. 4 dell'11 febbraio 2021.

Con riferimento ai livelli di sicurezza per l'utenza, il Concessionario ha comunicato di avere eseguito, anche con il supporto degli Istituti universitari di Catania, Messina ed Enna, specifiche verifiche straordinarie su ponti, viadotti e gallerie e di aver emesso, sulla base degli esiti di dette verifiche, apposite ordinanze di limitazioni al transito veicolare, ove necessario.

Infine, quanto alla possibilità di disporre una sospensione automatica dei pedaggi delle sopra menzionate tratte autostradali, evidenzio che è in corso uno specifico approfondimento da parte degli uffici del Ministero con riguardo alle modalità attraverso cui mitigare i disagi per l'utenza, anche mediante il contenimento degli oneri da pedaggio.

Ci tengo inoltre a precisare che il Ministero, proprio in considerazione delle contestazioni formulate nei confronti del Concessionario, non ha mai autorizzato alcun incremento tariffario e che, pertanto, i pedaggi attualmente applicati risultano invariati da oltre dieci anni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dott. Daniele Franco, sull'attuazione del piano industriale e sul programma di investimenti di Italia Trasporto Aereo spa, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di capitale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	46
--	----

AUDIZIONI

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dott. Daniele Franco, sull'attuazione del piano industriale e sul programma di investimenti di Italia Trasporto Aereo spa, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di capitale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Davide GARIGLIO (PD), Marco SILVESTRONI (FDI), Luciano CANTONE (M5S), Luciano NOBILI (IV), Roberto ROSSO (FI), Stefano FASSINA (LEU), Federica ZANELLA (LEGA), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Fabio RAMPPELLI (FDI).

Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, risponde alle domande formulate e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	53
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 447 Lupi</i>)	48
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta	50
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti	50
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato Imprese nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato	50
AVVERTENZA	50

SEDE REFERENTE

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 aprile 2022 la Commissione, su proposta della relatrice, on. Ciprini, ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Avverte che, in relazione a tale testo, sono state presentate quattro proposte emendative, che la Commissione esaminerà nella seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Cominciando dall'articolo 1, pertanto, chiede alla relatrice, on. Ciprini, di esprimere il parere sugli emendamenti De Lorenzo 1.1 e Murelli 1.2.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento De Lorenzo 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Murelli 1.2, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Infatti, l'articolo 1 del testo base fa riferimento a interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, già previsti dall'ordinamento e pienamente applicabili. La necessità di un ulteriore passaggio in sede giudiziaria appesantirebbe il procedimento, rallentando, se non, addirittura, ostacolando l'accesso delle donne vittime di violenza ai benefici previsti dal provvedimento.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento De Lorenzo 1.1, proposta dalla relatrice, è stata accettata dalla presentatrice dell'emendamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento De Lorenzo 1.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Murelli 1.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento De Lorenzo 2.1, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, richiamandosi alle motivazioni illustrate in relazione all'emendamento Murelli 1.2.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Rina DE LORENZO (LEU), accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 2.1.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Polidori 3.01.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Polidori 3.01 (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il nuovo testo unificato delle abbinare proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 447 Lupi).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, avverte che risulta assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 447 Lupi, recante: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio, del lavoro intermittente e del lavoro a orario ridotto. Trattandosi di proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Chiede, quindi, al relatore, on. Rizzetto, di illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di legge C. 447 Lupi testé abbinata.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, riferendo brevemente sulla proposta di legge C. 447 Lupi, testé abbinata alle altre, che consta di quattro articoli, segnala che all'articolo 1, riproponendo in sostanza la normativa soppressa dal decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2015 il Capo V-*bis*, che reca, agli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*, la disciplina del lavoro accessorio.

In particolare, similmente a quanto previsto nelle proposte abbinata, la norma definisce prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative che, con riferimento alla totalità di committenti, non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Tali attività possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, anche da percettori di prestazioni integrative del salario e di sostegno al reddito, nonché, a determinate condizioni e con riferimento a determinati soggetti, in agricoltura. La norma vieta il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. La remunerazione del lavoro accessorio avviene mediante *carnet* di buoni orari, il cui valore nominale è fissato in 12 euro, in attesa di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato e una sua quota è versata dal concessionario alla gestione separata dell'INPS e all'INAIL.

In materia di lavoro intermittente, l'articolo 2, sostituendo l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, introduce la possibilità che esso possa configurarsi anche come rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ne estende l'ambito soggettivo di utilizzo, grazie alla soppressione del vigente limite di età dei soggetti che possono essere utilizzati con il contratto di lavoro intermittente, ovvero meno di 24 anni e più di 55.

L'articolo 3 introduce il contratto di lavoro a orario ridotto, configurato come un contratto di lavoro a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

L'articolo 4, infine, dispone le abrogazioni delle disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta.

In conclusione, ribadisce la necessità che il Comitato ristretto, convocato al termine della seduta odierna, si impegni ad individuare i punti che accomunano le proposte di legge abbinata, alcune delle quali, innegabilmente, affrontano le problematiche del lavoro accessorio partendo da posizioni diverse. Confida, pertanto, che i colleghi vogliano contribuire con spirito collaborativo al superamento delle criticità che si potrebbero evidenziare nel corso del lavoro istruttorio.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, concordando con il relatore sull'opportunità che i lavori del Comitato ristretto, che tornerà a riunirsi al termine della seduta odierna, siano ispirati alla volontà di collaborazione, che caratterizza la Commissione Lavoro in questa legislatura.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 maggio 2022.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 maggio 2022.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 maggio 2022.

Audizioni di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato Imprese nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Grilbaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.*

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bosio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

Conseguentemente:

all'articolo 2, ovunque ricorrono, sostituire le parole: donne vittime di violenza con le seguenti: vittime di violenza;

nel titolo sostituire le parole: donne vittime di violenza con le seguenti: vittime di violenza.

1.1. De Lorenzo.

Al comma 1, dopo le parole: debitamente certificati aggiungere le seguenti: dalla data del decreto che dispone il giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di condanna o del decreto di giudizio immediato o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di protezione certificati aggiungere le seguenti: dalla data del decreto che dispone il giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di condanna o del decreto di giudizio immediato o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero.

1.2. Murelli, Tateo, Cavandoli, Giaccone, Legnaioli, Moschioni, Snider, Caparvi, Caffaratto.

ART. 2.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero dopo la pubblicazione di una sentenza di primo grado di condanna dell'autore della violenza.

2.1. De Lorenzo.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Regime di vantaggio fiscale)

1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

3.01. Polidori.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bosio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

Conseguentemente:

all'articolo 2, ovunque ricorrano, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica;

nel titolo dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

1.1. De Lorenzo (Nuova formulazione).

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Regime di vantaggio fiscale)

1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da la-

voro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

3.01. Polidori.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).

Audizione di Claudio Jommi, *Professor of Practice in Health Policy presso SDA Bocconi School of Management (Svolgimento e conclusione)* 54

Audizione di Fabio Pammolli, direttore scientifico della Fondazione CERM (*Svolgimento e conclusione*) 55

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII Fornaro, n. 63 (*Esame e rinvio*) 56

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).

Audizione di Claudio Jommi, *Professor of Practice in Health Policy presso SDA Bocconi School of Management.*

(Svolgimento e conclusione).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio JOMMI, *Professor of Practice in Health Policy presso SDA Bocconi School of Management*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Vito DE FILIPPO (PD) e Marcello GEMMATO (FDI).

Claudio JOMMI, *professor of Practice in Health Policy presso SDA Bocconi School of Management*, risponde ai quesiti formulati.

Michela ROSTAN, *presidente*, ringrazia il professor Jommi per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Fabio Pammolli, direttore scientifico della Fondazione CERM.

(Svolgimento e conclusione).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio PAMMOLLI, *direttore scientifico della Fondazione CERM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il deputato Marcello GEMMATO (FDI).

Fabio PAMMOLLI, *direttore scientifico della Fondazione CERM*, risponde ai quesiti formulati.

Michela ROSTAN, *presidente*, ringrazia il professor Pammolli per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 23 maggio, fa presente che la seduta odierna è dedicata allo svolgimento di interventi per l'illustrazione del complesso delle proposte emendative presentate. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Vito DE FILIPPO (PD), nel rilevare come siano numerose le questioni che meriterebbero un approfondimento, richiama in particolare l'attenzione della relatrice sul tema della mobilità sanitaria extraregionale – sul quale egli stesso, la deputata Rostan e altri colleghi hanno presentato emendamenti – che si configura di notevole importanza in quanto strettamente connesso all'esigenza di garantire un'uniformità territoriale effettiva con riferimento alla tutela del diritto alla salute per tutti i cittadini. Ricorda che, su tale questione, il Parlamento ha già approvato una norma, il comma 496 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, che ha stanziato, a regime, risorse apposite, e che le proposte emendative in discussione trovano copertura finanziaria proprio in tali stanziamenti.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, conferma che il tema richiamato dal deputato De Filippo è tra quelli sui quali si sta concentrando l'attenzione della relatrice e del Governo, nell'ambito dell'istruttoria delle proposte emendative in discussione. Peraltro, segnala che la medesima questione è alla base di altre proposte emendative, presentate in particolare dai colleghi Noja e Panizzut. Nell'evidenziare che la perdurante vigenza del richiamato comma 496 non potrà che aiutare la Commissione nell'interlocuzione con il Governo, si impegna a tenere nella massima considerazione la questione in oggetto.

Michela ROSTAN, *presidente*, si associa alle considerazioni svolte dal deputato De

Filippo, chiedendo alla relatrice di continuare a porre la propria attenzione sul tema testé richiamato.

Fabiola BOLOGNA (CI), nell'illustrare le proposte emendative presentate dal suo gruppo, concorda sulla necessità di assicurare l'accesso a tutte le prestazioni erogate dagli IRCCS ai pazienti provenienti da qualunque regione, in quanto tali istituti svolgono un ruolo di riferimento nazionale per l'assistenza sanitaria di qualità. Segnala che il gruppo Coraggio Italia ha presentato proposte volte a promuovere un maggior coordinamento tra regioni e Ministero della salute, nonché tra direzioni generali e scientifiche degli IRCCS, e a costituire nelle singole regioni un ufficio, all'interno degli assessorati competenti in materia di salute e *welfare*, specificamente dedicato a tali istituti.

Ribadisce, quindi, l'obiettivo della stabilizzazione del personale, facilitando anche l'accesso alle specializzazioni e valorizzando il ruolo dottorato di ricerca. Occorre, inoltre, a suo avviso, assicurare l'innovazione e il trasferimento tecnologico e garantire che la valutazione dell'attività scientifica e di quella assistenziale sia effettuata con riferimento ai migliori standard a livello internazionale. In conclusione, sottolinea l'esigenza di prevedere, ai fini di ricerca, che l'aria pediatrica faccia riferimento al periodo compreso tra 0 e 18 anni di età.

Celeste D'ARRANDO (M5S), intervenendo da remoto, elenca le principali questioni su cui il proprio gruppo ha inteso concentrarsi nella presentazione degli emendamenti, in particolare l'esigenza di stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria, di assicurare pari condizioni per i lavoratori degli IRCCS pubblici e di quelli privati e di fornire un adeguato riconoscimento al ruolo svolto anche dal personale non sanitario. Si sofferma, inoltre, sul contenuto dell'emendamento 1.112, a sua prima firma, che propone di inserire, tra i requisiti essenziali per ottenere la qualifica di IRCCS, quello di un adeguato livello di integrazione con il resto della rete sanitaria

territoriale, che sia basato sulla specializzazione maturata dagli istituti nell'assistenza e nella cura delle patologie croniche, compresi i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, afferma di aver preso nota di quanto richiesto dalla deputata D'Arrando e si impegna a fare il possibile per venire incontro alle sue richieste.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, in cui saranno avviate le votazioni delle proposte emendative presentate.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

Doc. XXII Fornaro, n. 63.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, ricorda che la proposta in oggetto, di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame, è volta a istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Essa si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce la predetta Commissione, attribuendole il compito di accertare: la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di detto minerale; l'idoneità dei controlli sull'attuazione della legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, individuando eventuali responsabilità politiche e amministrative per la loro insufficienza od omissione; eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, anche sotto il profilo della gestione dei rifiuti e dell'opera di bonifica di siti effettivamente o potenzial-

mente contaminati; la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati; l'efficacia della legislazione vigente in materia, anche con riguardo all'idoneità ed effettività della rete di controllo sulla corretta applicazione delle normative stesse e delle procedure; gli interventi messi in atto dal Ministero della salute e dalle regioni in tema di prevenzione e di cura e ricerca medico-scientifica.

L'articolo 2 disciplina la composizione e la durata della Commissione monocamerale, prevedendo che essa debba concludere i propri lavori entro sei mesi dalla costituzione, con la presentazione di una relazione alla Camera, e che essa sia formata da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Tale articolo disciplina, inoltre, le modalità con le quali procedere alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare nonché la tempistica e le modalità di elezione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, che deve essere costituito entro dieci giorni dalla nomina dei commissari ed è composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari.

Fa presente, poi, che i poteri e i limiti della Commissione sono disciplinati dall'articolo 3, ai sensi del quale la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Il medesimo articolo reca, inoltre, disposizioni in materia di regime di segretezza degli atti e dei documenti inerenti ai lavori della Commissione.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto da parte dei componenti la Commis-

sione e del personale di qualsiasi ordine e grado ad essa addetto, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti inerenti i lavori della Commissione, statuendo che la violazione di tale obbligo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, anche se la diffusione delle informazioni è solo parziale, per riassunto o informazione.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 5 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione a un apposito regolamento interno, da approvarsi prima dell'avvio dell'attività di inchiesta da parte della Commissione medesima, a maggioranza anche relativa dei suoi componenti. Si specifica che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Le spese di funzionamento sono previste nella misura pari a euro 40.000 per l'anno 2022 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Ricorda che, allo stato attuale, la principale normativa nazionale in materia di prevenzione e gestione del rischio amianto è la legge n. 257 del 1992, che disciplina le modalità per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono; per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto; per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto. Tale normativa ha previsto l'adozione di specifici Piani regionali di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Al fine di pervenire a una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e di consentire la rea-

lizzazione degli interventi di bonifica urgenti, l'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha stanziato 22 miliardi di lire per il triennio 2000-2002 (pari a circa 11,4 milioni di euro). Relativamente allo stato della mappatura, tuttavia, nella sezione dedicata all'amianto del sito web del Ministero della transizione ecologica viene sottolineato che la banca dati non consente ancora una copertura omogenea del territorio nazionale. Si precisa che i dati raccolti necessitano di ulteriori verifiche (attualmente in corso) « in quanto le regioni hanno utilizzato nella raccolta dei dati criteri non omogenei » e « moltissime aree di impianto particolarmente rilevanti in termini di necessità di intervento non rientrano tra i dati censiti ».

Rossana BOLDI (LEGA), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ricorda che la lavorazione dell'amianto ha avuto conseguenze molto gravi nella zona di Alessandria, in particolare a Casale Monferrato, dove si trovava lo stabilimento dell'Eternit. Segnala che gli ospedali di Alessandria e di Casale Monferrato sono all'avanguardia nella ricerca e nella cura delle patologie derivanti dall'esposizione all'amianto, possedendo anche la relativa banca di maggiori dimensioni in Europa, con la possibilità di costituire un IRCCS a carattere specialistico per quanto riguarda questo specifico ambito.

Nel rilevare che le patologie legate all'utilizzo dell'amianto presentano una forte incidenza in molte aree del territorio nazionale e che esse si manifestano anche dopo molti anni dall'esposizione, valuta favorevolmente l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta al riguardo.

Vito DE FILIPPO (PD), richiamando l'intervento svolto dalla collega Boldi, dichiara il suo pieno sostegno all'iniziativa che si vuole promuovere con il provvedimento in discussione, ricordando che anche in siti industriali della regione Basilicata, come Pisticci e Ferrandina, si sono registrate gravi conseguenze a causa dell'utilizzo dell'amianto. Segnala che a livello territoriale sono presenti numerose esperienze virtuose, con l'utilizzo di appropriati strumenti di *screening* e tecnologie avanzate, che potrebbero essere valorizzate anche attraverso l'attività della Commissione d'inchiesta che si intende istituire.

Sottolinea che purtroppo l'amianto è ancora presente in molti edifici del Paese, a cominciare dai capannoni industriali. Ritiene, pertanto, che un'attività di inchiesta parlamentare possa contribuire alla raccolta di dati finalizzati a potenziare le attuali iniziative in corso, sia in termini di prevenzione che di indennizzi per i danni subiti.

Maria Teresa BALDINI (IV) ricorda che, oltre alle problematiche segnalate dai colleghi intervenuti nel dibattito, vi sono anche quelle legate all'amianto contenuto nei rivestimenti edilizi e nelle tubature, in quest'ultimo caso con conseguente presenza di sostanze pericolose nelle acque.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 maggio 2022.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, conferma la proposta di parere favorevole con

osservazione già formulata nella seduta del 5 maggio (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.

Atto n. 378.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 aprile 2022.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato 2*), evidenzia in particolare l'opportunità, segnalata nell'osservazione, di sottoporre all'esame del Parlamento la relazione di monitoraggio sull'attuazione delle misure di conciliazione tra attività professionale e vita familiare, prevista dal-

l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame, al fine di consentirne una valutazione anche in sede politica.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, emanato in forza della delega conferita dall'articolo 1 e dall'Allegato 1 (n. 25) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);

ricordato che la direttiva (UE) 2019/1152 aggiorna, rispetto alla direttiva 91/533/CEE recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilisce tutele minime per tutte le tipologie di lavoratori, garantendo loro maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto e sulle condizioni di lavoro;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo, che si compone di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi, novella il citato decreto legislativo n. 152 del 1997, definendo, al Capo I, le finalità e l'ambito di applicazione, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione e specificando le modalità di comunicazione delle informazioni, da parte del datore di lavoro, che devono essere trasparenti, chiare, complete, conformi agli *standard* di accessibilità e gratuite;

il Capo II, esteso anche al personale del settore pubblico, contiene modifiche al citato decreto legislativo n. 152 del 1997, in materia informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo anche l'informazione sull'uso di sistemi automatizzati ai fini del-

l'assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, e al decreto legislativo n. 181 del 2000, in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

il Capo III stabilisce le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dettate dalla direttiva, prevedendo che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, debba essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, prevedendo, altresì, che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore il cumulo di impieghi, purché compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata;

il Capo IV dispone le misure di tutela dei lavoratori, tra cui anche la tutela contro comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori e contro il licenziamento o trattamenti pregiudizievoli conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo;

apprezzata la finalità delle disposizioni in materia di informazioni sul rapporto di lavoro di cui al Capo II e, in particolare, quella di cui al nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, volto a ridurre le asimmetrie informative, assicurando la necessaria trasparenza, qualora i datori di lavoro o i committenti pubblici o privati utilizzino sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per coordinare, monitorare e gestire il rapporto di lavoro;

valutate inoltre positivamente le misure del Capo III, volte a introdurre requisiti minimi di tutela in materia di durata del periodo di prova (articolo 7), di cumulo degli impieghi (articolo 8); di livello minimo di prevedibilità per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si svolge secondo modalità in tutto o in gran parte imprevedibili (articoli 9 e 10), nonché di diritto alla gratuità della formazione che il datore di lavoro è tenuto a erogare, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali (articolo 11);

apprezzate infine le misure del Capo IV, volte ad agevolare la composizione delle controversie, nonché a tutela da ritorsioni e trattamenti sfavorevoli del lavoratore;

valutato che lo schema di decreto legislativo prevede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, entro il

termine del 1° agosto 2022, previsto dalla direttiva per il suo recepimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al Capo IV, sulle misure di tutela, valuti il Governo l'opportunità di stabilire presunzioni giuridiche favorevoli, confutabili dai datori di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito le informazioni e i documenti di cui al nuovo articolo 1, comma 3, e la comunicazione delle variazioni degli elementi del contratto dopo l'assunzione di cui al nuovo articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1997, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva in recepimento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, predisposto ai sensi dell'articolo 1, e allegato A, numero 27), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020);

appreziate le finalità dell'intervento, tese a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, onde conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare;

valutata favorevolmente la revisione della disciplina generale del congedo di paternità cosiddetto obbligatorio, operata in coerenza con gli articoli 4 e 12 della direttiva (UE) 2019/1158, prevedendo, tra l'altro, la sua estensione ai dipendenti pubblici, la fruibilità dell'istituto anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto, l'estensione della durata del congedo – che resta, come regola generale, pari a dieci giorni lavorativi – a venti giorni lavorativi per l'ipotesi di parto plurimo, nonché il divieto di licenziamento e di sospensione dal lavoro per il caso di fruizione del congedo medesimo;

considerata la revisione della disciplina sui congedi parentali, intesa anche a recepire il principio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1158, secondo il quale almeno due mesi di diritto al congedo parentale – con riferimento, nella suddetta direttiva, ai primi otto anni di vita del bambino – non possono essere trasferiti da un genitore all'altro;

preso atto che alcune modifiche alle disposizioni relative ai congedi parentali e quelle relative al congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata e al trattamento di maternità per le lavoratrici autonome, non costituiscono misure di recepimento della direttiva (UE) 2019/1158;

rilevato che la novella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), in materia di divieto di discriminazione, costituisce una misura di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/1158, il quale richiede che gli Stati membri vietino un trattamento meno favorevole nei confronti dei lavoratori che hanno presentato domanda o hanno fruito di alcuni istituti, tra i quali i congedi per i prestatori di assistenza;

rilevato altresì che le novelle sul lavoro agile e quelle sui criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale sono intese al recepimento degli

articoli 9 e 11 della direttiva (UE) 2019/1158, relativi, rispettivamente, alle modalità di lavoro flessibili e al divieto di discriminazione;

valutato che lo schema di decreto legislativo dà corretta attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/1158 e che il termine di recepimento fissato al 2 agosto 2022 è rispettato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere che la relazione prevista dall'articolo 6,

concernente la fruizione degli istituti oggetto del decreto legislativo, sia trasmessa anche al Parlamento al fine di consentire alle competenti Commissioni parlamentari

la valutazione del relativo impatto sulla parità di genere nel mercato del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano	65
Esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organismi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021	65

Martedì 10 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano.

Il Comitato procede all'audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

Il generale PORTOLANO ha quindi svolto l'intervento di replica.

Esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organismi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021.

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organismi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021.

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore.

Il relatore, senatore MAGORNO (IV-PSI), riferisce sul documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di integrazione presentata dal senatore Zuliani</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 20.10.

Esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Comitato prosegue l'esame della Relazione in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono state presentate due proposte di integrazione al testo della nuova proposta di Relazione. Ricorda, altresì, che, con riferimento alla proposta di integrazione formulata dalla deputata Galizia, nella stessa seduta il senatore Zuliani ha rappresentato l'esigenza di riformularne un passaggio in relazione alle iniziative di contrasto alle mafie nigeriane, onde evitare errori interpretativi. Avverte che l'onorevole Galizia ha, conseguen-

temente, preannunciato alla Presidenza la presentazione di una proposta di riformulazione.

Segnala, inoltre, che è in distribuzione una ulteriore proposta di modifica del testo della Relazione, presentata dal senatore Zuliani per recepire la portata dalla richiesta di integrazione da lui già avanzata in termini più generali (*vedi allegato*).

Francesca GALIZIA (M5S), con riferimento alla proposta di integrazione da lei formulata nella precedente seduta, segnala che il periodo: « Le mafie nigeriane rispondono ad un mercato fatto di domanda ed offerta, in cui i neri vendono (droga, prostitute, carte di credito, organi) e i bianchi comprano » è da intendersi sostituito dal seguente: « Le mafie nigeriane rispondono ad un mercato fatto di domanda ed offerta, in cui oggetto di compravendita sono droga, prostitute, carte di credito e anche organi ». Al riguardo, tiene a precisare la formulazione iniziale della proposta era tratta dal volume « Mafia nigeriana. La prima indagine della squadra antitrattra » di Sergio Nazzaro. Nel sottolineare di avere predisposto quel testo in assoluta buona fede, segnala di avere acconsentito alla riformu-

lazione al fine di scongiurare polemiche o urtare speciali sensibilità.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, conviene con la proposta di riformulazione, per la quale ringrazia la collega Galizia.

Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'AZ) ringrazia a sua volta l'onorevole Galizia precisando di non avere mai dubitato della sua buona fede e di avere sollevato qualche dubbio essenzialmente a tutela sua e del Comitato.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), intervenendo sulla ulteriore proposta di integrazione formulata dal senatore Zuliani, esprime piena condivisione nel merito, limitandosi a chiedere che il testo sia riferito non già all'elenco delle audizioni svolte ma ad altra parte della Relazione, eventualmente anche nelle conclusioni. Ribadisce, infine, piena disponibilità del suo gruppo a

procedere velocemente all'approvazione della Relazione.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, accede alla proposta del deputato Perconti quanto ad una diversa collocazione della nota a piè pagina formulata dal collega Zuliani, riservandosi di proporre una diversa collocazione nella stessa nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avverte che il seguito dell'esame è rinviato da altra seduta.

La seduta termina alle 20.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.15 alle 20.20.

ALLEGATO

**Esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37
della legge 30 luglio 2002, n. 189.**

**NUOVA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE PRESENTATA
DAL SENATORE ZULIANI**

A pagina 8, in riferimento al paragrafo: Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, con riferimento all'attualità dell'emergenza profughi provenienti dall'Ucraina, alla situazione dei flussi migratori attraverso le rotte mediterranee e terrestri, alle concrete prospettive di riforma in sede europea degli Accordi di Schengen e per un nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, (30 marzo 2022), *dopo le parole*: le rotte mediterranee *inserire la seguente nota in calce*: *a tal proposito si riporta un dato di sintesi rispetto alla portata del fenomeno che ha interessato le coste mediterranee del nostro Paese, in relazione al numero di sbarchi di migranti registrati negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e nei primi mesi del 2022, ossia dall'insediamento di questo Comitato, ad oggi. Dal confronto si evince come, dopo una flessione degli anni 2018 e 2019, dal 2020 si assiste ad un incremento del numero di extracomunitari approdati sulle coste italiane, fino a raggiungere il picco registrato nel 2021, che si attesta a 67.477 arrivi, di poco inferiore alla somma delle tre annualità precedenti.

**COMPARAZIONE MIGRANTI
SBARCATI NEGLI ANNI**

2022	6.770 (al 31 marzo) – 11.521 (al 06 maggio)
2021	67.477
2020	34.154
2019	11.471
2018	23.370

Per la consultazione dei cruscotti statistici giornalieri si rinvia al seguente link:

<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero>.

Si segnalano in particolare i cruscotti statistici del:

9 maggio 2022: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_09-05-2022.pdf

31 dicembre 2021: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2021.pdf

30 novembre 2020: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_30-11-2020_0.pdf

Per i dati sui confronti relativi alle richieste di asilo si rinvia ai seguenti link:

per il periodo 2018-2019: www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_dati_2018-_2019_0.pdf

per il periodo 2019-2020: www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_dati_2019-_2020_.pdf

per il periodo 2020-2021: http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_anni_2020_2021_dato_non_ancora_consolidato.pdf

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	69
Audizione del dottor Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze	69

Martedì 10 maggio 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Interviene il dottor Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Su richiesta dell'auditore non si procede con l'attivazione della web tv.

Audizione del dottor Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Il dottor CREAZZO svolge una relazione soffermandosi sugli specifici punti relativi alla vicenda del Forteto di interesse della Commissione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e il deputato DONZELLI (FDI).

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 13.43 alle ore 14.05 e dalle ore 14.11 alle ore 14.22).

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	70
AUDIZIONI:	
Audizione del maresciallo capo Giuseppe Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	71

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del maresciallo capo Giuseppe Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che il maresciallo Milano ha condotto molte delle indagini sulla vicenda dei Servizi sociali della Val d'Enza e che la sua audizione potrà apportare numerosi elementi di interesse sulle disfunzioni e le condotte criminali

evidenziate. Invita, quindi, il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Milano a svolgere la sua relazione.

Giuseppe MILANO, *maresciallo capo*, illustra lo svolgimento delle indagini, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, soffermandosi in particolare sul paziente lavoro investigativo che ha condotto a contestare il reato di frode processuale a carico di numerosi imputati.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, nonché le deputate Celeste D'ARRANDO (M5S), Carla CANTONE (PD), Veronica GIANNONE (FI), Benedetta FIORINI (LEGA), Stefania ASCARI (M5S), Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e la senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSD'AZ) alle quali risponde Giuseppe MILANO, *maresciallo capo*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia il maresciallo Milano e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

Comunicazioni della Presidente.**La seduta comincia alle 15.05.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti alla Commissione cinque esposti riservati.

Comunica inoltre che:

il 9 maggio 2022, il colonnello Antro ha trasmesso una integrazione di documentazione, riservata, relativa alle ispezioni compiute dal Nas dei Carabinieri presso alcune comunità per minori della Regione Pie-

monte, che hanno portato a deferire in stato di libertà alcuni operatori e responsabili di una struttura;

in data odierna il Presidente del settimo municipio di Roma capitale ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, che era stata richiesta dalla Commissione;

Comunica infine che, come si era deliberato nello scorso Ufficio di presidenza del 27 aprile, si darà luogo all'instaurazione della collaborazione con l'avvocato Laura Lecchi, a norma della deliberazione in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori della Commissione, approvata il 24 giugno 2021. La collaborazione prevede una indennità di euro 15.000, oltre l'iva e gli oneri della cassa forense, e decorrerà dal 1° giugno 2022.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	72
Audizione del generale di brigata della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore, sulle linee d'azione a tutela dei consumatori e a contrasto delle frodi negli attuali scenari di crisi (Svolgimento e conclusione)	72

Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del generale di brigata della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore, sulle linee d'azione a tutela dei consumatori e a contrasto delle frodi negli attuali scenari di crisi.

(Svolgimento e conclusione).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del generale di brigata della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore.

Giuseppe ARBORE, *generale di brigata della Guardia di finanza*, svolge una relazione su temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gavino MANCA

(PD), Alessandro BATTILOCCHIO (FI), Federica ZANELLA (Lega), e Simone BALDELLI, *presidente*.

Giuseppe ARBORE, *generale di brigata della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti, riservandosi di fornire eventuali ulteriori approfondimenti per scritto.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 5 maggio scorso ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera istitutiva, della collaborazione a titolo gratuito e a tempo pieno del dottor Giuseppe Monteforte, agente della Polizia di Stato presso il commissariato di Ponte Milvio, Roma. Il dottor Monteforte entrerà nell'esercizio delle sue funzioni una volta concluso il prescritto *iter* procedurale.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	3
Audizione dell'on. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla Giustizia	3
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero	3

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitano, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	4
<i>ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base)</i>	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

COMMISSIONI RIUNITE (VIII, IX, X e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Capo dell'Unità Analisi economica, Previsione, Ripresa della Direzione Generale Energia della Commissione europea, Miguel Gil Tertre, in merito all'esame degli atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto « Fit for 55 »	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Emendamenti C. 716 cost.-A	10
Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. Emendamenti C. 2238 cost.-A	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. Emendamenti C. 3437-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca,	
--	--

C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Relazione trasmessa dal Governo</i>)	17

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI, di Giuseppe Libutti, avvocato esperto in diritto costituzionale, e di Alessandro Olivieri, avvocato penalista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili	20
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	20
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423, Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539, Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Commissione Affari esteri della <i>Assemblée Nationale</i> francese, Onorevole Jean-Louis Bourlanges, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	28
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Onorevole Tiny Kox	28
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	29
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame rinvio</i>)	30

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte. C. 2942 Colmellere e C. 3564 Mollicone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3564 Mollicone</i>)	34
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08017 Pellicani: Tempi, risorse e modalità di realizzazione, da parte di Autovia Padana Spa, del casello di Castelvetro, del raccordo autostradale con la strada statale Padana inferiore e del completamento della bretella tra le strade statali 10 e 234	37
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	40
5-08018 Foti: Iniziative per permettere ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione di far fronte all'incremento dei costi delle materie prime	38
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	41
5-08019 Daga: Tempi e modalità di predisposizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico	38
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	43
5-08020 Dara: Tempi per la messa in sicurezza da parte di Anas della strada Asolana in Lombardia	38
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	44
5-08052 Plangger: Iniziative volte alla manutenzione delle autostrade gestite dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) e alla conseguente sospensione temporanea dei pedaggi per il periodo interessato dai lavori	38
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	45

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A/R Foti	39
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dott. Daniele Franco, sull'attuazione del piano industriale e sul programma di investimenti di Italia Trasporto Aereo spa, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di capitale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	46
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	51
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	53

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 447 Lupi</i>)	48
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta	50
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti	50
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato Imprese nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2902 Gribaudo recante modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato	50
AVVERTENZA	50

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di « distribuzione diretta » dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di « distribuzione per conto » per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001).	
Audizione di Claudio Jommi, <i>Professor of Practice in Health Policy presso SDA Bocconi School of Management (Svolgimento e conclusione)</i>	54
Audizione di Fabio Pammolli, direttore scientifico della Fondazione CERM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII Fornaro, n. 63 (<i>Esame e rinvio</i>)	56

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano	65
Esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organismi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021	65

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di integrazione presentata dal senatore Zuliani</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori	69
Audizione del dottor Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze	69

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

Sulla pubblicità dei lavori	70
AUDIZIONI:	
Audizione del maresciallo capo Giuseppe Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	71

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Sulla pubblicità dei lavori	72
Audizione del generale di brigata della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore, sulle linee d'azione a tutela dei consumatori e a contrasto delle frodi negli attuali scenari di crisi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0184990